SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

217° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

TIPOGRAFIA DEL SENATO (3000)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 6
2ª - Giustizia . . . . . » 8
3ª - Affari esteri . . . . . » 11
4ª - Difesa . . . . . » 14
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 17
7ª - Istruzione . . . . . » 20
9ª - Agricoltura . . . . . » 23
10ª - Industria . . . . . » 27
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 34

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) . . *Pag.* 3

Commissioni V della Camera e 5ª del Senato - riunione congiunta . . . . . *Pag.* 42

Organismi bicamerali

Mafia (*)

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 43
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 43
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 43
7ª - Istruzione - Pareri . . . . . » 44
10ª - Industria - Pareri . . . . . » 44
12ª - Igiene e sanità - Pareri . . . . . » 45
Affari europei - Pareri . . . . . » 45

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 46

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione parlamentare (Mafia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 217° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 ottobre 1984.*

COMMISSIONI 2ª e 8ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Comm.ne
SPANO

Intervengono il ministro per i lavori pubblici Nicolazzi ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Tassone.

La seduta inizia alle ore 11,20.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI

In relazione all'esame del disegno di legge n. 932 concernente « Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa », il senatore Libertini prospetta l'esigenza che gli uffici di presidenza delle Commissioni riunite si determinino in ordine ad una audizione informale delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL oltre che dell'ANCI ed, eventualmente, di altre organizzazioni.

L'oratore tiene a precisare come — pur permanendo la forte contrarietà del Gruppo comunista al merito del disegno di legge n. 932 — la richiesta avanzata non riveste alcun carattere dilatorio. Al contrario, essa prelude ad un apporto costruttivo il quale consenta di ricondurre — mediante opportune modifiche — il testo del provvedimento ad una impostazione accettabile da parte dei senatori comunisti.

Il senatore Libertini conclude ribadendo che la propria parte politica intende assicurare il massimo rispetto dei tempi previsti dal Regolamento in ordine all'esame del disegno di legge di conversione.

Il senatore Filetti, ribadita l'esigenza di intervenire nella materia delle locazioni con una disciplina organica e scevra da interventi di natura meramente contingente, propone che le Commissioni riunite procedano all'esame congiunto del disegno di legge di conversione e degli altri provvedimenti in materia di locazione attualmente deferiti alla competenza delle Commissioni stesse.

Il senatore Libertini si dichiara nettamente contrario alla proposta testè avanzata. Infatti va a suo avviso sottolineato con fermezza che i tempi dell'*iter* di conversione del decreto-legge sono stati dal Regolamento stabiliti secondo cadenze ben precise e tali da dover essere tenute nettamente distinte da quelle previste per il varo degli altri disegni di legge, di tal chè gli sembrerebbe poco corretta un'operazione volta a sfruttare la procedura particolare della conversione per fini a questa estranei.

Il presidente Spano si dichiara pienamente disponibile alla proposta audizione informale delle associazioni indicate dal senatore Libertini purchè, naturalmente, queste si svolgano senza determinare intralcio alle sedute delle Commissioni riunite.

Interviene il senatore Ruffino, ad avviso del quale non sussisterebbe alcun ostacolo di natura procedurale a che le Commissioni riunite procedano all'abbinamento per connessione. Al riguardo, anzi, egli preannuncia la propria posizione favorevole.

Segue un intervento del senatore Libertini, il quale ribadisce quanto da lui precedentemente affermato in argomento.

Il senatore Lotti ritiene, a sua volta, impraticabile la strada della connessione fra i vari provvedimenti in materia di locazione, atteso che ad essi sottendono logiche ed obbiettivi del tutto differenziati. L'oratore, riaffermata la posizione di massima disponibilità che il Gruppo comunista intende assumere, rileva che un eventuale appesantimento della materia all'ordine del giorno delle Commissioni riunite determinerebbe un indesiderabile allungamento dei tempi di

lavoro, tale da compromettere la possibilità della conversione del decreto-legge n. 582 nei termini costituzionali.

Il presidente Spano, in relazione all'andamento della discussione, propone una pausa di riflessione, al fine di un attento approfondimento dei problemi suscitati dal dibattito, eventualmente dedicando la mattinata di domani alle previste audizioni.

Concorda sulla proposta il senatore Ruffino il quale peraltro, dopo aver individuato nell'articolo 51 del Regolamento la norma che consente l'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni riunite di tutti i provvedimenti in materia di locazione, esprime talune perplessità circa la predisposizione dell'ordine del giorno della seduta odierna il quale, proprio sotto tale profilo, risulterebbe carente. D'altra parte, conclude il senatore Ruffino, nel corso delle sedute dedicate all'esame dei provvedimenti nn. 77, 105, 479, 559, 651, le Commissioni riunite hanno svolto un approfondito lavoro, il quale potrebbe essere utilmente tenuto presente in relazione all'esame del provvedimento n. 932.

Prendendo nuovamente la parola, il senatore Filetti dichiara — in particolare — di concordare in merito alla proposta pausa di riflessione.

Il senatore Libertini, richiamandosi ancora una volta alla tesi, da lui precedentemente espressa, circa la diversa e non fungibile funzionalizzazione delle procedure di approvazione dei disegni di legge di conversione e degli altri disegni di legge, afferma che, pur non contestando in astratto la propria parte politica la possibilità di procedere ad abbinamenti per connessione di materia, l'abbinamento proposto oggi determinerebbe, nel caso concreto, un allungamento dei tempi di conversione. L'oratore conclude richiamando l'attenzione delle Commissioni sul fatto che — seppure i senatori comunisti mantengano la propria disponibilità ad una sollecita definizione della normativa in tema di equo canone — non altrettanta disponibilità potrebbero mostrare, qualora venissero meno certe condizioni.

Il senatore Vittorino Colombo (V.), espressa la propria deplorazione in ordine all'atteggiamento da ultimo assunto dal senatore Libertini, si dichiara favorevole ad una eventuale decisione di procedere all'esame congiunto, per connessione di materia, dei disegni di legge sopra menzionati.

Interviene quindi il senatore Giustinelli il quale, nel ribadire la posizione della sua parte politica (contraria all'unificazione della discussione dei disegni di legge concernenti l'equo canone con quella relativa al disegno di legge n. 932), ricorda come i provvedimenti concernenti l'equo canone siano numerosi (prendendo in considerazione problemi diversi e complessi) e fa quindi presente come una decisione in tal senso potrebbe sottintendere un orientamento contrario alla conversione del decreto-legge. Rilevato altresì come vi sarebbero significative connessioni tra il disegno di legge n. 932 e diversi altri provvedimenti riguardanti la questione della casa, sottolinea infine l'importanza di una discussione serrata ma senza forzature in ordine alla definizione di una riforma organica dell'equo canone.

Il senatore Leone propone successivamente la costituzione di un comitato ristretto con il compito di esaminare in tempi brevi le possibili connessioni tra il disegno di legge n. 932 e i provvedimenti concernenti l'equo canone, nell'intento eventualmente di giungere ad uno stralcio di talune disposizioni del decreto-legge n. 581, da esaminarsi congiuntamente ai disegni di legge di modifica della legge n. 392.

Il senatore Maurizio Pagani, rilevate le indubbie connessioni tra il disegno di legge n. 392 ed i segnalati provvedimenti concernenti l'equo canone, fa altresì presente che un eventuale abbinamento potrebbe recare un segnale positivo ai proprietari di abitazioni (che sono invece allarmati per il contenuto del decreto-legge sugli sfratti), proprietari la cui collaborazione è indispensabile per risolvere il problema della casa. In considerazione tuttavia dei problemi di urgenza che osterebbero a tale decisione, si dichiara favorevole ad un rinvio alla seduta di domani della decisione stessa, ritenendo altresì non opportuno lo svolgimento

immediato della relazione sul disegno di legge n. 932.

Il presidente Spano, nel replicare ai rilievi da taluno sollevati circa l'ordine del giorno della seduta odierna, fa presente che insieme al senatore Vassalli (presidente della 2ª Commissione) si sono considerati attentamente gli elementi di connessione fra i vari disegni di legge, in relazione anche al dettato dell'articolo 51 del Regolamento, ma che si sono ritenuti prevalenti i motivi di urgenza concernenti l'*iter* del decreto-legge sugli sfratti, motivi che sono d'altra parte rispecchiati nelle norme regolamentari che riguardano l'esame di tali atti normativi. Dichiara infine che la sua proposta di rinvio a domani della decisione sulla connessione è stata avanzata con spirito aperto, nell'intento di trovare soluzioni che rendano più produttivo il lavoro delle Commissioni riunite e più sereno e disteso il rapporto tra le parti politiche.

Il senatore Libertini afferma quindi che a suo avviso la decisione circa la connessione o meno dei disegni di legge più volte richiamati può essere assunta immediatamente e che pertanto la sua parte politica solo a malincuore accede ad un rinvio di tale decisione. Rileva comunque lo stravolgimento delle norme regolamentari che si opererebbe attraverso la connessione della discussione di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge con quella di semplici disegni di legge, con effetti negativi per quanto riguarda la tutela dei diritti delle minoranze nonchè dello stesso interesse del Governo a veder convertito il decreto in tempo utile. Fa infine presente che la sua parte politica è tuttavia disponibile a predeterminare fin d'ora i tempi delle discussioni disgiunte dei diversi provvedimenti e ribadisce l'inopportunità dello svolgimento della relazione nella seduta odierna.

Interviene quindi il relatore Padula il quale rileva anzitutto l'astrattezza della discussione in corso, in quanto nulla osta che, in sede di discussione del disegno di legge n. 932, siano presentati emendamenti che riproducano i testi degli articoli (e dei relativi emendamenti) dei provvedimenti sull'equo canone; si dichiara quindi favorevole ad un rinvio alla seduta di domani della decisione in merito alla connessione e propone altresì che l'audizione con i sindacati confederali non riguardi solo la materia degli sfratti ma anche la riforma dell'equo canone.

Le Commissioni quindi convengono sulla proposta del presidente Spano, decidendo che, nella mattinata di domani, gli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, previa autorizzazione del Presidente del Senato, svolgano audizioni informali con la partecipazione di esponenti delle organizzazioni sindacali confederali, delle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, dell'ANCI, delle Regioni e dell'ANIACAP.

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi domani con la prevista seduta, che, anzichè alle ore 10, avrà inizio alle ore 12.

La seduta termina alle ore 12,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

96ª Seduta

Presidenza del Presidente
BONIFACIO

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Susi.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica alll'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane » (950), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce il senatore Murmura, il quale propone che la Commissione si pronunci positivamente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Illustra il voto contrario del Gruppo comunista il senatore Maffioletti.

La Commissione, preso atto del parere favorevole della 8ª Commissione permanente, riconosce quindi, a maggioranza, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ai fini dell'emanazione del decreto-legge in titolo, e dà mandato al senatore Murmura di riferire oralmente in tal senso all'Assemblea.

« Tutela globale della minoranza slovena » (20), di iniziativa dei senatori Fontanari ed altri

« Norme di tutela per i cittadini italiani di lingua slovena » (43), d'iniziativa dei senatori Gherbez ed altri

« Norme speciali di tutela del gruppo linguistico sloveno » (354), d'iniziativa dei senatori Castiglione ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

« Tutela e valorizzazione del gruppo linguistico sloveno nel Friuli-Venezia-Giulia » (721), d'iniziativa dei senatori Bisaglia ed altri

(Esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

Il presidente Bonifacio, nel riassumere i termini del dibattito, fa presente l'opportunità di istituire una sottocommissione che proceda alla redazione di un testo unificato delle proposte presentate dalle singole parti politiche, nonchè alla audizione informale dei gruppi linguistici interessati.

Il relatore Garibaldi concorda sull'esigenza di svolgere un adeguato lavoro istruttorio in sede ristretta; dà quindi conto del contenuto del disegno di legge n. 721, d'iniziativa dei senatori del Gruppo della Democrazia cristiana, connesso per materia.

Segue un intervento della senatrice Gherbez, la quale si pronunzia anch'ella favorevolmente sulla prospettata istituzione di una sottocommissione.

La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente di istituire la sottocommissione in parola che risulta composta dal senatore Garibaldi (con funzioni di coordinatore), nonchè dai senatori Beorchia, Brugger, Franza, Gherbez, Gualtieri, Pasquino, Pavan, Rastrelli, Taramelli e Valitutti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga del periodo di tutela delle opere di Italo Svevo » (936)
(Discussione e approvazione)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo il senatore Murmura il quale precisa che i diritti di esclusiva per le opere dello scrittore Italo Svevo verranno a cadere il 31 dicembre 1984. Essendo attualmente in corso di pubblicazione una edizione critica dell'intera opera letteraria del romanziere triestino, si prospetta l'esigenza di una proroga del termine di protezione delle opere di Svevo affinchè sia assicurata la possibilità di portare a compimento tale opera critica prima della scadenza dell'anzidetto termine.

Si apre il dibattito.

A nome del Gruppo comunista la senatrice Gherbez manifesta assenso al progetto di legge.

Il senatore Garibaldi osserva che la normativa in discussione suscita perplessità sia perchè deroga, come ha rilevato anche la Commissione istruzione, all'ordinamento generale in materia, sia perchè siffatta eccezione potrebbe essere invocata anche in altri casi. Inoltre, puntualizza ancora il senatore Garibaldi, con le misure oggetto del disegno di legge si limita la divulgazione delle opere dello scrittore. Conclude preannunziando, in base a tali argomentazioni, il proprio voto contrario a titolo personale.

Senza discussione vengono quindi approvati gli articoli ed il provvedimento nel suo complesso.

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 328, 642 E 843

Il senatore Pavan sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 642 relativo alla istituzione della sezione staccata del TAR del Veneto.

Il presidente Bonifacio assicura che l'ufficio di presidenza si farà carico di tale sollecitazione nel predisporre il programma indicativo dei lavori della Commissione.

Il senatore Pavan rileva poi che risulta urgente procedere alla discussione anche del progetto di legge n. 843 riguardante la disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato.

Fa poi osservare di avere presentato sulla stessa materia il progetto di legge n. 328, già deferito alla Commissione nel febbraio scorso.

Prende atto il presidente Bonifacio, assicurando che anche di siffatto argomento si occuperà l'ufficio di presidenza.

La seduta termina alle ore 11.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

58ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LIPARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Cioce.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

« Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 » (235)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 26 settembre.

Si passa all'esame dell'emendamento con cui il Governo propone di sostituire gli articoli da 1 a 5 del disegno di legge con un unico articolo il quale stabilisce che, salvo quanto disposto nel Capo IV del titolo I del libro II del codice penale, le pene previste per i reati consumati o tentati di omicidio volontario, lesioni volontarie, minacce, percosse, violenza privata, sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di estorsione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, in danno di persona che gode della speciale protezione prevista nell'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionanalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa. Le pene previste per i reati consumati e tentati di violazione di domicilio e danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati appartenenti alle persone sopra indicate o contro i mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

Si apre un dibattito nel corso del quale intervengono ampiamente i senatori Filetti, Di Lembo, Giangregorio, il presidente Lipari, il sottosegretario Cioce (il quale tiene a sottolineare come la *ratio* dell'emendamento si ricolleghi in particolare alla constatazione che l'attuale formulazione dell'articolo 1 non risulta completamente esaustiva delle varie situazioni indicate dall'articolo 1 della Convenzione di New York del 14 dicembre 1974 di cui il disegno di legge in titolo reca attuazione), i senatori Grossi, Battello, Ricci e Ruffino.

Il presidente Lipari prende atto quindi dell'orientamento della Commissione a che siano forniti adeguati chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno indotto il Governo a prevedere nell'emendamento presentato solo una parte dei fatti posti in essere contro le persone internazionalmente protette per i quali l'articolo 1 della richiamata Convenzione di New York contempla l'esigenza di una speciale tutela penale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

« Istituzione del tribunale di Torre Annunziata » (50), d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 20 settembre.

Il presidente Lipari dà conto del parere della 1ª Commissione permanente testè pervenuto.

Prende quindi la parola il sottosegretario Cioce il quale, con riferimento al parere negativo sul disegno di legge in titolo, espresso dalla 5ª Commissione, osserva come in realtà il provvedimento non implichi nuovi carichi finanziari: in primo luogo perchè è in co-

struzione avanzata nella zona un edificio destinato ad uso giudiziario; in secondo luogo perchè gli organici da destinare alla istituenda sede di tribunale verrebbero ricoperti con personale già in servizio.

Segue l'intervento del senatore Ricci, il quale osserva in via generale che se è indubitabile l'esigenza di varare il provvedimento in titolo — stante la gravità della situazione giudiziaria della zona che gravita su Torre Annunziata — è altresì necessario evitare che ciò venga comunque interpretato come segno di un orientamento teso a aumentare immotivamente le sedi di tribunali; sedi che, dopo i recenti interventi legislativi, andranno invece certamente ridotte. A tal fine egli preannuncia una iniziativa per una presa di posizione comune dei componenti della Commissione onde impegnare il Governo a presentare un piano relativo alle sedi di tribunali da sopprimere.

Il seguito dell'esame è infine rinviato, attesa anche l'indisponibilità del relatore.

« Modifiche ed integrazioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e disposizioni in materia di diritto di famiglia » (840), d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

« Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (852), d'iniziativa dei senatori Palumbo ed altri
(Esame e rinvio)

Il presidente Lipari tiene a sottolineare come la relazione da lui già tenuta in ordine ai diesgni di legge nn. 150, 244, 388, concernenti la modifica della disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, sia da ritenere esaustiva anche dei profili richiamati dai disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri » (783), d'iniziativa dei senatori Bonifacio ed altri
(Discussione e rinvio)

Il Presidente riassume i lavori della Commissione svolti, anteriormente al mutamento di sede, il 1° agosto scorso.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 1 il senatore Filetti illustra un emendamento tendente a stabilire che lo svolgimento, anche occasionale, della libera professione di geometra da parte di chi non è iscritto all'albo costituisce esercizio abusivo della professione ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Prendono la parola il presidente Lipari e il senatore Ruffino, i quali evidenziano come l'emendamento — nonostante il richiamo a precedenti giudiziari, che restano pur sempre episodici, di proscioglimento per mancanza di dolo in situazioni di esercizio occasionale abusivo della professione di geometra, cui il senatore Filetti ha fatto testè riferimento — risulti superfluo stante la chiara lettera dell'articolo 348 del codice penale.

Sulla base degli orientamenti così emersi in Commissione il senatore Filetti ritira l'emendamento.

L'articolo 1 è quindi posto ai voti ed approvato.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore Filetti illustra gli emendamenti da lui presentati, tendenti ad escludere la possibilità di esercitare il prescritto tirocinio anche presso architetti e ingegneri; a consentire di equiparare al tirocinio in questione lo svolgimento di mansioni professionali di geometra con la corrispondente qualifica, per almeno un quinquennio, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato; a prevedere infine che le modalità del tirocinio siano effettuate secondo direttive da emanare dal Consiglio nazionale dei geometri.

Illustra poi gli emendamenti da lui presentati il senatore Ruffino. Essi prevedono in particolare che il tirocinio prescritto sia effettuato presso geometri, architetti ed ingegneri civili iscritti nei rispettivi albi professionali almeno per un quinquennio; riformulano il testo della seconda parte dell'ultimo comma; introducono infine un comma aggiuntivo nel quale si prevede che la iscrizione all'albo è altresì consentita, previo superamento dell'apposito esame di Stato, ai geometri che abbiano svolto attività tecnica subordinata anche al di fuori di uno

studio tecnico professionale, per almeno cinque anni.

Si apre il dibattito.

Il senatore Di Lembo sottolinea la possibilità che, ammettendo surrogati al prescritto tirocinio, si delinei uno sconvolgimento effettivo della professione di geometra, giacchè è evidente che in ogni caso all'esame di Stato si deve giungere attraverso l'acquisizione di effettive capacità professionali.

Il senatore Filetti sottolinea come al riguardo le proposte da lui avanzate gli sembrino tali da salvaguardare detta esigenza nel modo più completo.

Sul tema dei rapporti che devono intercorrere tra tirocinio ed esame di Stato si sofferma quindi il senatore Grossi.

Tale tema è poi ripreso dal senatore Ricci, il quale peraltro prospetta l'opportunità che al tirocinio siano doverosamente equiparate quelle attività di lavoro subordinato che abbiano la qualifica ed il contenuto professionale specifici dell'attività del geometra.

Il relatore Battello si sofferma su quella che è la *ratio* del provvedimento, che si dirige a porre rimedio alla situazione per cui, a seguito della trasformazione del diploma di geometra da diploma di abilitazione a diploma di maturità, con la connessa possibilità di conseguire tale titolo anche senza un vaglio di ordine tecnico, gli organismi professionali dei geometri hanno ritenuto l'esigenza, per l'iscrizione all'albo, di un apposito tirocinio professionale. Tirocinio la cui istituzione ha suscitato i noti problemi in sede giudiziaria.

Il senatore Russo evidenzia come con l'emendamento presentato al riguardo dal senatore Filetti si aggiri in sostanza, stabilendo l'equivalenza tra tirocinio professionale e altre forme di attività, il valore di garanzia di professionalità tecnica garantita da quest'ultimo.

Seguono interventi dei senatori Marinucci Mariani (la quale in particolare si sofferma sulla importanza della difesa della professionalità dei geometri), Ricci, Ruffino, Grossi, del presidente Lipari e del sottosegretario Cioce tutti sulla stessa problematica.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

È posta ai voti e respinta la proposta del senatore Filetti di sopprimere la possibilità di svolgere il tirocinio professionale anche presso architetti e ingegneri, oltre che presso i geometri.

Sono quindi posti ai voti ed approvati gli emendamenti del senatore Ruffino diretti a stabilire che il tirocinio professionale dei geometri sia svolto presso geometri, architetti e ingegneri civili iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi.

Il senatore Ruffino ritira poi il suo emendamento alla seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Si passa all'emendamento del senatore Filetti diretto a introdurre una equiparazione tra tirocinio professionale e lo svolgimento di mansioni professionali corrispondenti, per almeno un quinquennio, nell'ambito di rapporto di lavoro subordinato.

Prende la parola il senatore Di Lembo, che ribadisce le sue perplessità. Resta infine inteso che il relatore Battello e i senatori Filetti e Ruffino, presentatore anch'egli di un emendamento nella stessa materia, approfondiscano ulteriormente l'argomento formulando apposite proposte alla Commissione.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

AFFARI ESTERI (3ª)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
TAVIANI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Corti.

La seduta inizia alle ore 10.

INTERROGAZIONI

Il sottosegretario Corti risponde alla interrogazione n. 3 - 00530 dei senatori Gianotti e Pasquini concernente la Conferenza internazionale della popolazione svoltasi a Città del Messico nello scorso mese di agosto.

Il senatore Gianotti ringrazia il rappresentante del Governo per le notizie fornite in ordine ad una Conferenza di tanta rilevanza della quale il Parlamento avrebbe dovuto, anzi, poter discutere preventivamente. Della risposta si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto avrebbe voluto ricevere ulteriori informazioni anche per conoscere, in particolare, la posizione del nostro Governo a proposito della politica di controllo delle nascite che sembrerebbe essere stata esclusa categoricamente dal rappresentante degli Stati Uniti alla Conferenza in questione.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per il trattamento di quiescenza del personale del ruolo affari albanesi del Ministero degli affari esteri, dispensato dal servizio in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427 » (715), d'iniziativa del deputato Reggiani, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio; richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riferisce alla Commissione la senatrice Martini la quale ricorda l'*iter* di questo provvedimento nella passata legislazione e riferisce sul merito sottolineando la situazione del tutto particolare che esso vuole sanare e che è proprio quella in considerazione della quale la Commissione affari costituzionali del Senato si è indotta a dare parere favorevole superando le preclusioni avanzate nella scorsa legislatura.

La senatrice Martini si dichiara, quindi, convinta dell'equità e dell'urgenza del disegno di legge per il quale propone alla Commissione di chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

La Commissione concorda sulla proposta della senatrice Martini e, con l'assenso del rappresentante del Governo, resta stabilito di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento di sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffè » (718)
(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente Taviani invitandola ad esprimersi favorevolmente per il rinnovo di un Accordo che ha molto ben funzionato nel passato e che, sotto il profilo politico, rientra nella linea della cooperazione con i paesi del Terzo Mondo mentre, sotto quello economico, serve a garantire ai nostri operatori approvigionamenti sicuri a prezzi stabili.

Il sottosegretario Corti si associa all'invito del Presidente relatore e la Commissione dà, poi, mandato a quest'ultimo di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983 » (781), approvato dalla Camera dei deputati)
(Esame)

Nel riferire alla Commissione, la senatrice Martini illustra i contenuti del disegno

di legge soffermandosi in particolare sui protocolli relativi alla proroga della Convenzione sul commercio del grano, che rappresentano una sorta di provvedimento-tampone di saldatura, in attesa di una soluzione più ampia che, purtroppo, non si è ancora riusciti a raggiungere ma che, proprio per questo, risulta più importante e utile.

Dopo che il sottosegretario Corti ha raccomandato il disegno di legge alla Commissione, quest'ultima dà mandato alla senatrice Martini di riferire favorevolmente all'Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE

« Conferimento dei posti disponibili in organico ai candidati risultati idonei nei concorsi del Ministero degli affari esteri a 64 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale **n. 25 del 26 gennaio 1980, modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1° aprile 1980, pubblicato nella** Gazzetta Ufficiale **n. 157 del 10 giugno 1980) e a 62 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 4860 del 5 novembre 1982, pubblicato nella** Gazzetta Ufficiale **n. 116 del 29 aprile 1983) » (800)**

(Discussione e approvazione)

Stante l'assenza del senatore Vella, riferisce alla Commissione il presidente Taviani, il quale sottolinea l'utilità del provvedimento anche in relazione alla comprovata serietà dei concorsi effettuati presso il Ministero degli affari esteri ed invita ad approvarlo.

Si associa il sottosegretario Corti.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo articolo unico.

« Finanziamento del seminario di Venezia sulla cooperazione economica, scientifica e culturale nel Mediterraneo nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa (CSCE) » (939), approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

Nel riferire alla Commissione, il senatore Orlando premette di ritenere quasi inutile sottolineare l'importanza del seminario di Venezia che deriva la sua legittimazione direttamente dall'Atto Finale della Conferenza di Helsinki sul cui rilievo tutte le parti politiche concordano.

Dopo aver fatto presente che della somma erogata per il finanziamento del seminario solo 193 milioni rappresentano l'onere effettivo del nostro Paese che, per la parte residua, si limita (secondo la prassi) ad una anticipazione che ci verrà interamente rimborsata, il relatore chiede alla Commissione di approvare il disegno di legge e, al tempo stesso, domanda al rappresentante del Governo se sia stata fatta opera di sondaggio presso i paesi non partecipanti del Mediterraneo per consentire la più ampia partecipazione possibile ed evitare il ripetersi di quanto accaduto nel precedente Vertice di La Valletta.

Prende la parola il senatore Milani Armelino per associarsi alla richiesta del relatore di un'azione del Governo volta a consentire la più ampia partecipazione dei Paesi mediterranei al seminario e per chiedere se al seminario stesso partecipino dei parlamentari.

Il sottosegretario Corti prende atto delle richieste avanzate precisando, per quanto riguarda la prima, di non poter fornire indicazioni precise in ordine ai presondaggi che sono stati informalmente compiuti presso i paesi in questione e di non essere in possesso di elementi di conoscenza circa la partecipazione di parlamentari a queste riunioni.

Dopo brevi interventi del relatore Orlando — che rileva l'assenza di parlamentari nei precedenti vertici — e del presidente Taviani (il quale si dichiara convinto che si possa far pervenire una segnalazione in tal senso al Ministro degli affari esteri) interviene nuovamente il senatore Milani il quale si richiama all'esperienza della Conferenza di Città del Messico per segnalare che alcuni parlamentari potrebbero partecipare ai più importanti consessi internazionali anche nella loro veste di esperti dei problemi.

La Commissione approva, quindi, separatamente gli articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

SUL PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

La senatrice Martini, riallacciandosi alla interrogazione svolta in apertura dell'odierna seduta, segnala l'opportunità di ascoltare, nell'ambito della indagine conoscitiva sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, qualche rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) affinchè la Commissione venga portata a conoscenza dei modi di utilizzo dei non irrilevanti contributi che l'Italia eroga a questo Organismo.

La Commissione conviene sulla proposta della senatrice Martini e dà mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione ad integrare il programma dell'indagine conoscitiva in corso con l'audizione dei rappresentanti dell'UNFPA.

La seduta termina alle ore 11,15.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

33ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PASTORINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Olcese.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REDIGENTE

« Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata » (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

« Unificazione della durata della ferma di leva » (73), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

« Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva » (325), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

(Discussione e rinvio)

Il senatore Butini, svolgendo una relazione unica sui tre provvedimenti all'ordine del giorno, si sofferma ad illustrare ampiamente il disegno di legge n. 891, approvato dall'altro ramo del Parlamento. Sottolineato in via preliminare che il tema in discussione è di grande rilevanza etico-sociale, oltre che politica, afferma che la regolamentazione del servizio militare di leva riguarda e coinvolge interessi, doveri ed ideologie che hanno ampia risonanza nell'opinione pubblica e nel paese, anche perchè l'evoluzione della scienza e della tecnologia applicate alle Forze armate è connessa a quella più generale dei processi evolutivi della società.

L'argomento, inoltre, si presta a complesse valutazioni che non possono trascurare il sentimento popolare, la collocazione dell'istituto della leva obbligatoria in un sistema di valori etico-filosofici, la stessa concezione individuale di un modo di vivere, di intendere e di operare nella società.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 891, il relatore Butini ricorda innanzitutto che l'obbligo della prestazione del servizio militare di leva è sancito dal secondo comma dell'articolo 52 della Costituzione; il provvedimento, tuttavia, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, intende attribuire al servizio di leva anche altre finalità, al di fuori di quelle istituzionali (difesa della Patria), quali il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni o del bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità. Sempre ai sensi dell'articolo 1 (terzo comma), inoltre, nello svolgimento delle attività di servizio, l'amministrazione della Difesa ha il dovere di impegnare le capacità professionali, le risorse dell'intelligenza e della cultura, lo spirito di cooperazione e di iniziativa del militare di leva, per il fine comune della difesa della patria, operando con ciò una valorizzazione soggettiva — fa notare il relatore — del cittadino chiamato alle armi, adeguata a quei princìpi generali ai quali intende ispirarsi la società contemporanea.

Dopo aver poi rilevato, in relazione all'articolo 3, l'opportunità di approfondire ulteriormente quanto ivi previsto in ordine agli esami fisio-psico-attitudinali degli arruolati, il relatore Butini dà conto della nuova normativa introdotta dal disegno di legge sulla commutazione della ferma di leva in ferma prolungata, biennale o triennale, ed ai requisiti di ammissibilità previsti in merito.

Il relatore si sofferma quindi ad illustrare l'articolo 6 del disegno di legge n. 891 che, a modifica dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, stabilisce che con decreto ministeria-

le possa essere concessa la dispensa agli arruolati aventi accertate difficoltà economiche o familiari, un minor indice di idoneità fisica, una statura non superiore a metri 1,55; a modifica, inoltre, di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 191 del 1975, si dispone che in occasione della chiamata alla leva il Ministro della difesa indichi con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri obiettivi elementi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei « mezzi di sussistenza » ai fini del riconoscimento dei titoli alla dispensa previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma del predetto articolo 22 della legge n. 191 del 1975. Si tratta — rileva il relatore — di nuove disposizioni dirette a tutelare « il livello minimo » di integrità economica delle famiglie ed a salvaguardare particolari condizioni dei nuclei familiari.

Passando quindi ad illustrare analiticamente il contenuto dei singoli articoli del medesimo disegno di legge (per molti dei quali emerge l'opportunità di una valutazione particolarmente approfondita), il relatore Butini sottolinea alcuni caratteri innovativi della normativa in esame, tra i quali la « preparazione civica », che diviene parte integrante della formazione del militare di leva, ed il rilievo attribuito alle attività sportive svolte durante il servizio obbligatorio.

Il disegno di legge inoltre stabilisce nuove disposizioni sul trattamento economico dei militari di leva e di quelli in ferma prolungata, prevede che il relativo periodo sia considerato valido ad ogni effetto per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento pensionistico nel settore del pubblico impiego, precisa le condizioni necessarie per usufruire del beneficio della riserva dei posti negli arruolamenti o concorsi nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza o nei Corpi degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

Ricordato poi che gli studenti universitari potranno continuare a godere del beneficio del ritardo del servizio di leva, a condizione di aver superato la metà degli esami previsti nei piani di studio delle facoltà a cui sono iscritti, il relatore Butini, con riferimento all'articolo 23 (che sancisce il divieto di impiego dei militari di leva in attività diverse da quelle indicate nel provvedimento), segnala l'opportunità di introdurre una deroga a tale « vincolo di destinazione » onde permettere l'espletamento delle mansioni di accompagnatore militare già previste dall'articolo 3 della legge n. 111 del 1984, così come auspicato dalle associazioni dei grandi invalidi di guerra e per servizio.

Avviandosi alla conclusione, il relatore Butini si dice convinto che il pur necessario ed approfondito esame dell'articolato porti ad un miglioramento di talune disposizioni, senza peraltro alterare il quadro generale o l'impostazione fondamentale del provvedimento; e sottolinea come, anche sul tema in discussione, sia sempre valida la convinzione che una buona legge si giudichi dai risultati ottenuti, i quali sono tanto più positivi quanto più la norma giuridica si sia ispirata ai princìpi di equità e di progresso sociale.

Poichè la qualità ed il livello del servizio militare dipendono da quelli più generali della società, occorre giustamente evidenziare un più stretto rapporto tra società e cittadini, da un lato, e Forze armate, dall'altro.

La difesa della patria trova un suo fondamento innanzitutto nella coscienza morale e poi nella consapevolezza politica della sua necessità; ma soltanto un adeguato uso degli strumenti, supportato dalla necessaria tecnologia, può rendere la difesa credibile e meritevole di essere sostenuta finanziariamente.

Infine, quanto al rapporto tra difesa e sicurezza ed alle delicate questioni etico-politiche che l'evoluzione del potenziale militare pone alla coscienza sociale ed all'opinione pubblica, il relatore Butini afferma che tale complessa problematica non dovrà essere affrontata in questa sede, poichè non mancheranno in futuro occasioni più opportune per uno specifico ed approfondito dibattito.

Su richiesta del senatore Boldrini, alla quale si associano i senatori Fallucchi, Finestra e Bozzello Verole, si conviene che la discussione generale sui disegni di legge avrà inizio nella prossima seduta.

Su richiesta inoltre del senatore Fallucchi, si decide di costituire sin d'ora un comitato ristretto per l'esame dei singoli articoli (di cui faranno parte oltre al relatore un rappresentante per ogni gruppo parlamentare) che inizierà i suoi lavori dopo la conclusione della discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare » (820), d'iniziativa dei senatori Fallucchi ed altri
(Discussione e rinvio)

Il presidente Pastorino comunica che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario al disegno di legge, rilevando che nel testo manca qualsiasi indicazione in ordine alla copertura degli oneri finanziari previsti dal terzo comma dell'articolo 2.

Il relatore Fallucchi, riservandosi di prendere contatto con gli organi competenti delle amministrazioni della Difesa e del Tesoro, coglie l'occasione per rammaricarsi che in sede di esame del provvedimento presso la Commissione bilancio il rappresentante del Governo non abbia egli stesso suggerito una possibile soluzione del problema della quantificazione e della copertura dell'onere finanziario.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato ad altra seduta.

PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore Boldrini sollecita il Governo a rispondere alle interrogazioni pendenti in Commissione nn. 3 - 00540 dei senatori Antoniazzi ed altri (sui drammatici episodi verificatisi recentemente presso la caserma « Col di Lana »), 3 - 00501, da lui presentata (concernente la definizione della pratica relativa alla decorazione al valor militare del capitano di artiglieria Leonetto Amadei), e 3 - 00500, di cui è primo firmatario, sulle cause dell'incidente occorso al prototipo dell'aereo AM-X, precipitato durante il volo di collaudo.

Il sottosegretario Olcese assicura il richiedente che la risposta alle interrogazioni da lui sollecitate sarà fornita il più presto possibile.

La seduta termina alle ore 11,15.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

88ª Seduta

Presidenza del Presidente
VENANZETTI

Interviene il ministro delle finanze Visentini.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria » (923)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore Cavazzuti dichiara di volersi intrattenere su alcuni punti strettamente connessi all'introduzione, nella legislazione tributaria, delle norme di cui al disegno di legge in esame.

In particolare, dopo essersi soffermato sulle attuali caratteristiche dell'IVA, così come previste nella riforma tributaria del 1971 (l'imposta non è una componente dei costi, l'impresa è semplice esattore per conto del fisco, esenzione delle esportazioni) sottolinea le implicazioni dell'accorpamento delle aliquote IVA di cui agli articoli da 1 a 3; contrariamente a quanto affermato dal Governo ci sarebbe un aumento di gettito di circa mille miliardi con un modesto effetto sul livello generale dei prezzi variante da un +0,5 a un +0,8 per cento a seconda dell'indice considerato. Rimane, comunque, in relazione all'effetto sui prezzi, l'incognita del comportamento degli operatori economici in conseguenza della politica dei prezzi che adotteranno e dell'eventuale manipolazione dei fatturati che si verificherà.

Soffermandosi, poi, sulle forfettizzazioni degli imponibili IVA ed IRPEF di cui agli articoli 4 e 5 sottolinea come i coefficienti individuati dalle Tabelle A e B (risultando coefficienti medi) posizioneranno i contribuenti in tre fasce: quelli che saranno colpiti maggiormente rispetto al carico fiscale attuale, coloro per i quali la nuova normativa sarà neutrale e gli altri i quali, risultando colpiti in misura minore dell'attuale, verranno a godere di una vera e propria rendita fiscale.

Risulta quindi facile immaginare il tentativo di gran parte dei contribuenti di spostarsi in quella fascia che gode di tale rendita fiscale manipolando (verso il basso) i volumi d'affari. In questa ottica elemento chiave risulta il controllo del volume d'affari stesso da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria, per cui assolutamente necessari sono i maggiori poteri di accertamento induttivo di cui all'articolo 11 (salvo una modifica letterale dello stesso).

Passando poi a trattare il problema dell'incidenza reale del nuovo provvedimento sulle categorie interessate, sottolinea come, da studi da lui fatti, il clamore sollevato da tali categorie non sembri rispondere agli effetti che il provvedimento dovrebbe produrre; infatti, illustrando alcune tabelle da lui preparate, mette in evidenza come il maggior carico fiscale derivante dall'applicazione della nuova normativa non sarebbe particolarmente alto, venendosi invece a prodursi la eliminazione, pressochè generalizzata, per tali categorie dei rimborsi di imposta.

Il provvedimento in esame, continua l'oratore, va infine considerato non solo per i fini che persegue di una maggiore razionalizzazione dell'imposizione e dell'acquisizione di un maggior gettito, ma anche come un momento di concreta partecipazione di alcune categorie ad una più generale e cor-

retta politica dei redditi che, in quanto tale, deve operare su tutti i tipi di reddito; manca però a questo punto una norma di chiusura della manovra che coinvolga, in tale tipo di politica dei redditi, i redditi da capitale. Di qui il preannuncio della presentazione di due articoli aggiuntivi al disegno di legge che prevedono, rispettivamente, la tassazione dei titoli pubblici in possesso delle persone giuridiche e l'uniformità (al 18 per cento) della tassazione dei redditi da capitale indipendentemente dall'ente emittente i relativi titoli.

Il senatore Pollastrelli prima di iniziare il suo intervento sottolinea la necessità di conoscere, preventivamente, la posizione del Gruppo democristiano, che verso il provvedimento risulta essersi mostrato particolarmente critico: avverte peraltro che interverrà ugualmente nel dibattito, anche per far rispettare i tempi di esame e quindi di approvazione del disegno di legge.

L'oratore, dopo essersi soffermato sui riferimenti parlamentari (ordini del giorno, mozioni) riportati all'inizio della relazione che accompagna il provvedimento, sottolinea il ritardo con cui il Governo ha presentato i provvedimenti di carattere fiscale conseguenti al protocollo d'intesa con i sindacati sottoscritto il 14 febbraio scorso. Tale ritardo mette il Parlamento in condizione di avere tempi ristretti per l'esame del disegno di legge n. 923, anche in considerazione degli imminenti impegni parlamentari costituiti dall'esame dei documenti di bilancio; tuttavia ancora più grave responsabilità si assumeranno quei Gruppi politici che, allungando i tempi di esame, potrebbero portare ad una non tempestiva entrata in vigore delle nuove norme, la cui data di efficacia deve essere quella del 1° gennaio 1985. Il Gruppo comunista fa presente comunque che una volontà politica adeguatamente sorretta potrà permettere di far approvare tempestivamente il provvedimento: questo sarà lo sforzo dei senatori comunisti volto, tra l'altro, ad un miglioramento del provvedimento stesso nell'ottica del perseguimento di una più compiuta giustizia fiscale.

Dopo essersi soffermato sulle perplessità che spinsero a suo tempo il Ministro delle finanze a ritardare la presentazione in Parlamento dei provvedimenti fiscali conseguenti al ricordato protocollo d'intesa, si sofferma sulla coerenza dei comunisti riguardo alle misure proposte per il raggiungimento di un obiettivo di maggiore lotta all'evasione, all'erosione e all'elusione fiscale; tali proposte erano già contenute nella lettera che i capigruppo Chiaromonte e Napolitano inviarono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle finanze e agli altri Gruppi parlamentari qualche mese fa. In particolare il raggiungimento degli obiettivi sopra citati comporta una riforma sostanziale dell'Amministrazione finanziaria volta ad aumentare la sua capacità di controllo, una tassazione dei titoli pubblici in possesso delle persone giuridiche e una uniformità di trattamento fiscale dei redditi da capitale. Sarà, poi, necessario — a parere del Gruppo comunista — introdurre un'imposta patrimoniale ordinaria di aliquota modesta, e prevedere un meccanismo permanente che elimini il fenomeno (negativo) del *fiscal drag*.

Sempre nell'ottica di una più compiuta giustizia fiscale, i senatori comunisti proporranno l'integrazione del provvedimento in esame mediante l'introduzione di alcune modifiche volte alla revisione dei redditi da capitale, alla salvaguardia delle retribuzioni in caso di inflazione superiore al 10 per cento nel corso del 1984, alla previsione di un'autonoma capacità impositiva per gli enti locali, ad una tassazione dei titoli pubblici in possesso delle persone giuridiche, ad una riforma definitiva dell'IRPEF volta ad eliminare il drenagigo fiscale, soprattutto sui lavoratori dipendenti.

Passando a trattare specificamente il disegno di legge in esame, sottolinea la positività di un accorpamento delle aliquote IVA, così come da tempo richiesto dal Partito comunista, preannunciando, a proposito, solo modifiche marginali, come la reintroduzione dell'aliquota zero per la pasta, il pane ed il latte.

Riguardo alla forfettizzazione degli imponibili ai fini IVA ed IRPEF dichiara che, in linea di principio, il Gruppo comunista accede alle proposte del Governo, pur riservandosi di esprimere, a suo tempo, il proprio giudizio al riguardo, anche in considerazione delle obiezioni avanzate da parte delle categorie interessate, che tuttavia non saranno condizionanti, e tanto meno se miranti a perseguire interessi corporativi. In particolare l'oratore esprime alcune perplessità sul modo con cui sono state costruite le Tabelle A e B in quanto, alla fine, non sembrano tener adeguatamente conto delle varie realtà dimensionali e territoriali in cui operano le imprese: potrebbe essere utile, in questo senso, modulare differentemente i coefficienti delle tabelle in modo da evitare un possibile passaggio in massa dei contribuenti dalla contabilità semplificata a quella ordinaria con conseguente vanificazione degli obiettivi di maggiore gettito e minori controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria che il provvedimento si propone.

Soffermandosi sulla formulazione dell'articolo 11, in tema di accertamenti induttivi, rileva come esso sembri reintrodurre in qualche modo il vecchio concordato abolito con l'introduzione della riforma tributaria del 1971, concedendo eccessiva discrezionalità agli organi dell'Amministrazione finanziaria con i conseguenti, negativi fenomeni che potrebbero determinarsi. Non si riesce poi a capire bene per quale motivo i maggiori poteri di controllo di cui all'articolo 11 dovrebbero valere unicamente per i contribuenti soggetti a contabilità semplificata e non anche per quelli sottoposti a contabilità ordinaria, quando è ampiamente risaputo che anche in questo settore si verificano grossi fenomeni di evasione.

L'oratore termina il suo intervento ribadendo l'impegno del Gruppo comunista ad un esame celere e ad una approvazione tempestiva del provvedimento.

Il senatore D'Onofrio, infine, preannuncia un suo intervento di carattere molto ampio che, data l'impossibilità di essere svolto oggi, verrà effettuato nella seduta pomeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

PER IL RINVIO IN COMMISSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 360 E 387

Su proposta del Presidente si conviene di dare mandato al relatore per il disegno di legge n. 360, senatore Beorchia, a chiedere in Assemblea il rinvio in Commissione del disegno di legge stesso. Analoga determinazione viene adottata riguardo al disegno di legge n. 387, assegnato alle Commissioni 2ª e 6ª riunite.

Riguardo a quest'ultimo provvedimento il senatore Finocchiaro manifesta l'avviso che debba esserne ripreso al più presto l'esame.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 310

Il senatore Giura Longo sollecita il seguito dell'esame del disegno di legge n. 310, considerata la grave situazione in cui versano le direzioni provinciali del Tesoro.

Il presidente Venanzetti assicura che si farà portavoce presso il Governo di quanto richiesto dal senatore Giura Longo, essendo necessario il contributo fattivo del rappresentante dell'Esecutivo per proseguire nell'esame del provvedimento.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente Venanzetti avverte che la seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 16,30 non avrà più luogo.

ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 10,30, avrà invece inizio alle ore 11.

La seduta termina alle ore 11,45.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALITUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Amalfitano e per il turismo e lo spettacolo Faraguti.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE CONSULTIVA

« Ordinamento della professione di psicologo » (317), d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri

« Ordinamento della professione di psicologo » (589), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri

« Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo » (662), d'iniziativa dei senatori Grossi ed altri

(Parere alla 12ª Commissione)

Su proposta del presidente Valitutti si conviene di procedere ad un esame congiunto dei tre provvedimenti in titolo.

Il senatore Ianni, estensore designato del parere, illustra alla Commissione il contenuto dei provvedimenti concernenti l'ordinamento della professione di psicologo: dopo aver ricordato che sin dalla 5ª Legislatura giacciono all'esame delle Camere disegni di legge in materia, che per vari motivi non hanno completato il prescritto *iter*, si sofferma sulla necessità di disciplinare con urgenza la formazione degli psicoterapeuti, di istituire un apposito albo professionale per gli psicologi, nonchè di fronteggiare i problemi derivanti dalla contiguità tra attività medica ed attività psicoterapeutica.

Auspica quindi che si giunga rapidamente all'approvazione di una normativa organica facendo presente come i provvedimenti all'esame siano sostanzialmente analoghi, ad eccezione — per quanto riguarda il disegno di legge n. 662 — della mancata previsione di un ordine professionale.

Propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore Berlinguer, dopo aver premesso che è giusto ed urgente disciplinare la professione dello psicologo, rileva che molte delle proposte contenute nei disegni di legge all'esame sono condivisibili, ad eccezione della istituzione di un ordine professionale, prospettiva a suo dire pericolosa. Il senatore Berlinguer fa quindi presente di essere contrario a quella amplissima delega che viene conferita al Governo nel disegno di legge n. 317 per quanto concerne il riordinamento del corso di laurea in psicologia e dei corsi di specializzazione volti alla formazione degli psicoterapeuti. Inoltre, non si tiene conto del fatto che è già attivata una procedura amministrativa volta al prolungamento di un anno del corso di laurea in psicologia, portato a cinque anni, su cui il Consiglio universitario nazionale si è già espresso nello scorso mese di luglio.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea la particolare delicatezza dell'attività dello psicoterapeuta per lo svolgimento della quale è assolutamente necessario aver frequentato un corso *post*-laurea di durata pluriennale.

Il presidente Valitutti, intervenendo a sua volta, fa presente che il provvedimento concerne in primo luogo la competenza del Ministero di grazia e giustizia, vista l'ipotesi di una istituzione di un ordine professionale; in secondo luogo, concerne la competenza del Ministero della sanità per quanto attiene all'esercizio della professione; in terzo luogo, riguarda la competenza del Ministero della pubblica istruzione che è a suo dire estremamente rilevante nell'ambito dei disegni di legge. Gli sembra, pertanto, incongrua

una valutazione della Commissione che si esplichi unicamente in sede consultiva e non in sede primaria come sarebbe stato più logico. Per quanto concerne il merito dei provvedimenti, si dice favorevole all'ipotesi di prevedere esami di Stato non basati unicamente sulla valutazione dei titoli, ma anche sullo svolgimento di esami (come si propone nel disegno di legge n. 662) e si domanda per quale motivo non si considerino alla stessa stregua i laureati in medicina rispetto ai laureati in psicologia.

Dopo una precisazione del relatore Ianni su quest'ultimo punto, il senatore Berlinguer fa presente che purtroppo, allo stato attuale, nella formazione del medico è quasi completamente estraneo l'approfondimento dei profili psicologici, e ciò per un vizio di impostazione che dovrebbe essere corretto.

Il senatore Biglia, dopo aver precisato che la proposta di parere favorevole deve estendersi a tutti i provvedimenti all'esame, se è vero che questi sono del tutto analoghi, come lo stesso estensore designato del parere ha messo in evidenza, si dice completamente d'accordo rispetto alle valutazioni svolte dal presidente Valitutti, circa il triplice ordine di competenze che i provvedimenti toccano, dicendo che a suo avviso è preminente quello della pubblica istruzione, a causa della priorità temporale e logica del processo di formazione. Per quanto riguarda i corsi di perfezionamento *post*-laurea, si dovrebbe prevedere un corso triennale, magari ridotto per coloro che provengono dagli studi di medicina. Infine, sottolinea l'opportunità di distinguere tra la professione dello psicologo, che svolge una funzione di consulenza anche in complessi aziendali, rispetto a quella dello psicoterapeuta che esplica la propria attività professionale in maniera del tutto diversa. Nel parere favorevole sui provvedimenti, peraltro, dovrebbero essere formulate tutte quelle osservazioni che sono emerse nel corso del dibattito.

Il senatore Boggio, dettosi favorevole ai provvedimenti, sottolinea la necessità che gli organi pubblici, in una qualche maniera, esercitino un attentissimo controllo nei confronti dell'attività terapeutica svolta da questi professionisti, essendovi pericolo di abusi e considerato il delicato impatto sulla psiche del paziente che ha l'attività dello psicoterapeuta: occorre quindi regolamentare le nuove professioni non soltanto garantendosi in ordine alla preparazione iniziale ma anche vigilando sull'attività.

Agli oratori intervenuti replica il relatore Ianni. Riferendosi agli interventi del senatore Berlinguer e del presidente Valitutti, fa presente che la previsione di consultare le competenti Commissioni parlamentari prima della emanazione dei decreti relativi alla riorganizzazione del corso di laurea nonchè del corso di specializzazione, che viene prevista all'articolo 5 del disegno di legge n. 317, dovrebbe eliminare le perplessità circa l'eccessiva discrezionalità del Governo.

Il presidente Valitutti propone che nel parere favorevole si aggiungano sia l'osservazione concernente la competenza della Commissione istruzione, che assume un rilievo tale che avrebbe dovuto consigliare una assegnazione in via primaria; sia quella relativa alla necessità di tener conto della procedura amministrativa già in atto per il riordinamento del corso di laurea in psicologia; sia quella relativa alla opportunità di fissare in quattro anni — limitando quindi la discrezionalità del Governo — la durata del corso *post*-laurea alla cui frequenza è subordinato l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Il senatore Berlinguer, intervenendo nuovamente, si dice contrario alla formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 4 nonchè dell'articolo 5 del disegno di legge n. 317, anche perchè la discrezionalità del Ministro della pubblica istruzione nell'individuare gli istituti presso cui si potrà svolgere la formazione professionale in questione appare eccessivamente ampia, indeterminata e quindi pericolosa.

Il presidente Valitutti, a sua volta, si dice perplesso circa la mancata previsione di ammettere laureati in medicina direttamente all'esame di Stato.

Dopo interventi dei senatori Panigazzi, Ianni, Biglia, che sollecita l'inserimento delle sue osservazioni e Berlinguer, il presidente Valitutti propone che venga espresso

un parere favorevole dando mandato al senatore Ianni di redigerne il testo d'intesa con il Presidente tenendo conto delle osservazioni emerse.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (605), d'iniziativa dei senatori Segreto ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il relatore Panigazzi riassume brevemente i termini del dibattito svoltosi, nella precedente fase referente e sospeso il 1° agosto sul disegno di legge, che tende a sanare la situazione di taluni partecipanti a concorsi a posti di preside ammessi con riserva.

Il sottosegretario Amalfitano preannuncia quindi due emendamenti sostitutivi, rispettivamente, ai due articoli di cui si compone il provvedimento, che hanno la finalità di formulare più correttamente le disposizioni proposte.

Dopo che il presidente Valitutti ha dato lettura del parere della Commissione affari costituzionali, rilevando che la condizione posta non gli sembra molto comprensibile, si apre il dibattito. Hanno la parola il senatore Segreto, che chiarisce i termini della questione, e la senatrice Nespolo che si dice favorevole al provvedimento con cui si mira a correggere almeno in parte la situazione in cui si trovano gli insegnanti tecnico-pratici.

Si passa agli articoli.

Dopo che il presidente Valitutti ha ritenuto l'emendamento del Governo non confliggente con il parere espresso dalla Commissione affari costituzionale, ed espressasi unanimemente la Commissione sul punto, i due articoli vengono posti singolarmente in votazione ed approvati, nel testo proposto dal Governo.

Il disegno di legge è poi approvato nel suo complesso.

« Norme interpretative dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1339, e con la legge 21 giugno 1975, n. 287 » (739)

(Discussione e rinvio)

Il relatore Boggio illustra il provvedimento con cui si mira a chiarire una situazione di inadempienza del nostro Paese, creatasi a causa di una modifica dell'orientamento della Corte dei conti in ordine all'applicazione della normativa concernente gli accordi di co-produzione cinematografica italo-francese. Sottolineato come il provvedimento sia di portata limitata, auspica un voto unanime e fa presente che, per quanto riguarda le prospettive degli accordi di co-produzione, vi sia un sempre maggiore riguardo per la partecipazione artistica e tecnica di parte italiana.

Si apre il dibattito.

Il senatore Valenza, ringraziato il relatore per la sua illustrazione, chiede che si rinvii brevemente il seguito della discussione, per consentire un approfondimento del tema, e per studiare eventuali ritocchi al testo. Il punto di rilievo, peraltro, è quello di non pregiudicare con questo provvedimento la linea di azione, che, in prospettiva, deve valorizzare sempre di più le componenti artistiche e tecniche di parte italiana.

Il sottosegretario Faraguti, dopo avere ringraziato anch'egli il relatore per la sua esposizione, fa presente che con il provvedimento, con cui si cerca di sanare una situazione molto circoscritta, non si possono risolvere i problemi delle prospettive degli accordi di cooperazione. Si dice comunque favorevole alla richiesta di un breve rinvio annunciando la propria disponibilità a fornire ogni chiarificazione utile.

Dettosi favorevole ad un breve rinvio anche il relatore, il presidente Valitutti fa presente, però, che gli impegni di Commissione non consentono — allo stato — di poter prendere in considerazione il provvedimento nella prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.

AGRICOLTURA (9ª)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALDI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Zurlo.

Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Confagricoltura l'avvocato Ernesto Bassanelli; per la Coldiretti la dottoressa Paola Grossi; per la Confcoltivatori il dottor Gianfranco Ronga e il perito agrario Duilio Orsini; per la Federazione nazionale dei dottori in scienze agrarie e forestali il vice presidente dottor Giangiacomo Dell'Angelo; per la Federazione italiana periti agrari il vice presidente perito agrario Mario Tenci.

La seduta inizia alle ore 10,45.

INDAGINE CONOSCITIVA IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 834 CONCERNENTE NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DEI FERTILIZZANTI: AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONFAGRICOLTURA, DELLA COLDIRETTI, DELLA CONFCOLTIVATORI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE E FORESTALI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PERITI AGRARI

Il presidente Baldi rivolge inizialmente espressioni di benvenuto e di ringraziamento agli intervenuti per gli apporti che vorranno dare sulla materia affrontata col disegno di legge n. 834.

Il relatore Cimino si sofferma quindi ad illustrare le ragioni che hanno determinato la richiesta delle audizioni, rilevando in particolare che si tratta di un'esigenza di consultazione che consenta di superare taluni dubbi e perplessità di ordine tecnico, attraverso il contributo che potrà venire dai rappresentanti delle organizzazioni agricole e delle associazioni dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari.

Si dà quindi luogo alle audizioni.

Il Vice Presidente della Federazione nazionale dei dottori in scienze agrarie e forestali, dottor Dell'Angelo, nel rilevare con compiacimento che finalmente anche il nostro Paese si appresta a varare una moderna legislazione sui fertilizzanti, richiama la attenzione sulla opportunità di verificare se il testo del provvedimento in esame assicuri un adeguato adattamento ai parametri usati dagli altri Paesi europei in materia; pone inoltre l'esigenza di confrontare attentamente il provvedimento con la vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti (decreto presidenziale n. 915 del 10 settembre 1982 e disposizioni interministeriali per l'applicazione del citato decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1984).

Peraltro, prosegue l'oratore, se non saranno assicurati i necessari servizi di controllo e di repressione delle frodi (*l'animus* di un tecnico ricercatore è diverso da quello di un poliziotto), la nuova normativa rischia di restare lettera morta.

Rispondendo quindi a domande del senatore Carmeno su quali possano essere le eventuali discrepanze tra il disegno di legge in esame e la normativa CEE (quest'ultima, rileva il senatore Carmeno non può essere l'unico punto di riferimento, dovendosi valutare prioritariamente gli interessi dell'agricoltura), il dottor Dell'Angelo sottolinea che trattasi di evitare diversità di linguaggio rispetto alla disciplina europea mentre non ritiene che sussistano rischi come quelli rilevati dal senatore Carmeno dal momento che, a suo avviso, il testo in esame tutela gli interessi dell'agricoltura. Rischi di andare contro gli interessi dell'agricoltura, conclude l'oratore, possono rinvenirsi in disposi-

zioni come quella concernente, all'allegato 1.C., gli ammendanti da residui urbani, per i quali si prevede una sostanza organica del 20 per cento minimo e che ha attirato l'attenzione del relatore Cimino.

Il rappresentante della Confcoltivatori, dottor Ronga, interviene, quindi, rilevando come il disegno di legge in esame costituisca un notevole passo avanti nella disciplina dei fertilizzanti e auspicando che la nuova legislazione venga approvata senza ulteriori rinvii.

Prospetta quindi, in riferimento alle considerazioni del relatore Cimino, l'opportunità di una migliore formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 concernente le acque reflue; pone in rilievo l'importanza della creazione della Commissione tecnico-consultiva prevista dall'articolo 10 del disegno di legge e richiama l'attenzione sulla necessità di un maggiore collegamento tra mondo agricolo e mondo industriale in taluni comparti come quello della fertirrigazione.

Conclude ribadendo un giudizio complessivo favorevole e l'auspicio di un rapido *iter* del disegno di legge.

Prende poi la parola, sempre in rappresentanza della Confcoltivatori, il perito agrario Orsini il quale evidenzia i limiti e la insufficienza della vecchia normativa e sottolinea la rispondenza del provvedimento in esame alle esigenze di salvaguardia dell'agricoltura specie nella fase di commercializzazione dei fertilizzanti, tenuta in particolare presente la istituzione della Commissione tenico-consultiva di cui al citato articolo 10, relativamente alle modifiche da accordare agli allegati tecnici della nuova legge.

Passa quindi ad affrontare singole tematiche rilevando, in ordine alla percentuale di presenza del cloro nei fertilizzanti, l'importanza fondamentale dell'uso che ne saprà fare il coltivatore; sottolinea l'avvenuto adeguamento alla normativa europea per quanto riguarda i titoli minimi e passa ad osservare — per quanto riguarda l'azoto organico — che la percentuale scelta ha inteso evitare difficoltà di mercato, tenendo conto delle richieste del mondo agricolo. Conclude ribadendo che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento può considerarsi soddisfacente nella tutela degli agricoltori.

La rappresentante della Coldiretti, dottoressa Grossi, sottolineata l'esigenza del superamento della vecchia normativa e manifestato apprezzamento per il testo in esame, rileva come le preoccupazioni emerse in materia di acque reflue siano da superare alla luce di quanto previsto con la legge n. 650 del 24 dicembre 1979 che ha consentito di considerare insediamenti civili la maggior parte delle imprese agricole interessate all'allevamento.

Poste, successivamente, in evidenza le connessioni esistenti nelle definizioni comprese all'articolo 2 del disegno di legge, la dottoressa Grossi rileva l'accettabilità dei titoli minimi previsti nel provvedimento; si riserva di far pervenire una nota tecnica e precisa — in risposta a domande del senatore Cimino e del senatore Brugger — che resta di grande importanza il problema di una effettiva sorveglianza per la tutela degli agricoltori e conferma come la normativa vigente possa tranquillizzare in materia di classificazione degli elementi inquinanti.

Segue quindi un breve intervento del senatore Brugger sulle funzioni di vigilanza previste dall'articolo 11 del disegno di legge n. 834, cui fornisce ragguagli il perito agrario Orsini e quindi prende la parola il vice presidente della Federazione italiana dei periti agrari.

Premessa l'ampia disponibilità ad offrire ogni ragguaglio tecnico si riserva di far pervenire una successiva memoria e dichiara di condividere le considerazioni avanzate dal senatore Cimino. Sottolineato, poi, come i prezzi dei fertilizzanti debbano rispecchiare il loro valore reale, il vice presidente della Federazione dei periti agrari Tenci pone la necessità di tenedere alla riduzione dei costi anche attraverso il grado di concentrazione dei fertilizzanti stessi.

Prende, successivamente, la parola il rappresentante della Confagricoltura avvocato Bassanelli, il quale chiede anzitutto che il Senato arrivi al più presto il varo di una disciplina che ha avuto un *iter* molto trava-

gliato e che è molto attesa nel mondo agricolo. Laboriosi, prosegue l'oratore, sono stati gli incontri tenutisi al ministero dell'agricoltura e delle foreste per la predisposizione del disegno di legge; particolarmente laborioso, egli aggiunge, è stato l'esame delle singole voci specificate negli allegati, per le quali si è assicurato l'adattamento alla normativa comunitaria ed alla nostra realtà agricola.

Evidenziato quindi che non sussistono motivi di preoccupazione per quanto riguarda la percentuale di cloro, essendo stata usata una formula di carattere internazionale e dopo aver rilevato, per quanto attiene agli inquinamenti, che si sono avute esenzioni di carattere procedurale fermo restando l'intervento della magistratura ovunque sussistano reati di inquinamento, l'oratore evidenzia come la percentuale di azoto organico sia stata ponderatamente decisa tenendo conto di una sintesi delle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e secondo l'apporto dato dai tecnici della materia. Conclude sottolineando la validità della definizione di fertilizzante, ponendo l'esigenza di assicurare i controlli e la vigilanza e rilevando che sussiste la possibilità di modificare gli allegati secondo le procedure previste nello stesso disegno di legge.

Il Presidente Baldi ringrazia gli intervenuti e dichiara concluse le audizioni.

PER IL TRASFERIMENTO IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 834

Il presidente Baldi prospetta l'opportunità della richiesta di un mutamento di sede per il disegno di legge n. 834, recante « Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti » (ora assegnato alla Commissione in sede redigente).

Intervengono sulla proposta del Presidente il senatore Melandri, il quale prospetta l'opportunità di una valutazione degli eventuali collegamenti con gli aspetti ambientali (il presidente Baldi al riguardo fa presente che è previsto il parere della Commissione igiene e sanità), e il senatore Diana il quale richiama l'attenzione sul fatto che il disegno di legge disciplina la materia della produzione del commercio dei fertilizzanti da adeguare alla normativa comunitaria e non tocca la diversa materia dell'inquinamento ambientale (peraltro gli articoli 8 e 14 fanno salva la normativa vigente in materia igienico-sanitaria) che finirebbe con l'aprire un capitolo di ampia portata, diverso da quello dell'adeguamento della disciplina dei fertilizzanti ad una direttiva CEE; conclude auspicando una rapida acquisizione del previsto parere della Commissione igiene e sanità e quindi la conclusione dell'*iter* legislativo su un problema che si trascina già da molto tempo.

Il senatore Cimino ricorda di avere già sottolineato l'esigenza di accogliere il disegno di legge e di avere prospettato l'opportunità che eventuali suggerimenti ed osservazioni fossero comprese in un documento da raccomandare al Ministro per le opportune modifiche che ritenesse di introdurre agli allegati, avvalendosi della Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 10.

Sottolineato poi come non sia questa la sede per i problemi degli allevatori in ordine alla « legge Merli », ribadisce l'esigenza di giungere al più presto all'approvazione del provvedimento con le accennate raccomandazioni da affidare al Ministro.

Il senatore De Toffol concorda anch'egli sull'urgenza di giungere ad una rapida approvazione del disegno di legge alla cui richiesta di assegnazione in sede deliberante egli si dice favorevole.

La Commissione quindi incarica all'unanimità, consenziente il rappresentante del Governo, il presidente Baldi di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

IN SEDE REFERENTE

« Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (364), d'iniziativa dei senatori Di Lembo ed altri (*Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*)

(Esame e rinvio; richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Il presidente Baldi illustra il disegno di legge che, egli ricorda, riproduce un arti-

colo unico già approvato nella scorsa legislatura dalla stessa Commissione agricoltura del Senato in sede deliberante e di cui egli dovrà oggi chiedere — come deliberato dalla Commissione la scorsa settimana — un nuovo rinvio dall'Assemblea essendo scaduti i due mesi di proroga accordati.

Il disegno di legge prevede la possibilità di liberare singole porzioni marginali dei fondi, acquistati con le agevolazioni statali per la formazione della proprietà coltivatrice, dal vincolo di indivisibilità stabilito coi primi due commi dell'articolo 11 della legge n. 817 del 1971. Si tratta di casi nei quali, come si illustra nella relazione che accompagna il disegno di legge — prosegue il Presidente relatore — per motivi tecnici di razionalizzazione della produzione e di perfezionamento della conduzione agricola, si prospetterebbero come opportune talune forme di ridimensionamento o di migliore composizione delle aziende, con l'eliminazione di parti del tutto inutilizzate ed inutilizzabili e provvedendo anche all'acquisizione di altri terreni o di altri beni strumentali necessari.

Nel pronunciarsi favorevolmente sul disegno di legge, il presidente Baldi prospetta l'opportunità di chiederne l'assegnazione in sede deliberante.

La Commissione all'unanimità e il rappresentante del Governo consentono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

89ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
REBECCHINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Orsini.

Intervengono, a norma dell'articolo 47 del Regolamento, il presidente dell'ENEL ingegnere Francesco Corbellini, accompagnato dal dottor Umberto Belelli, dal dottor Franco Velonà e dall'ingegnere Baldassarre Zaffiro, e il presidente dell'ENEA professore Umberto Colombo, accompagnato dal professore Tiziano Federighi, dall'ingegnere Giovanni Messore, dall'ingegnere Giovanni Naschi e dal dottor Fabio Pistella.

La seduta inizia alle ore 9,45.

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO, DEL PRESIDENTE DELL'ENEL E DEL PRESIDENTE DELL'ENEA IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE NUMERO 664

Dopo una breve introduzione del presidente Rebecchini, ha la parola il presidente dell'Enel Corbellini che precisa in primo luogo quale sia l'assetto organizzativo attuale nella realizzazione del progetto CIRENE, sulla base degli accordi tra ENEL e ENEA. Egli ricorda altresì la valutazione espressa dalla commissione a suo tempo insediata dal Ministro del bilancio, e nota come « Commissione Savona », sull'utilità del progetto come prova di una autonoma capacità di realizzazione delle imprese nazionali, e le indicazioni contenute nella delibera CIPE del febbraio 1983.

L'ingegner Corbellini ricorda altresì i caratteri originali del progetto, che si differenzia dalle filiere che hanno ottenuto una diffusione commerciale, e sottolinea quindi come l'avviamento del reattore abbia un carattere sostanzialmente sperimentale, ben diverso dall'avviamento dei reattori di potenza dei tipi già diffusi.

La costituenda società per azioni, egli prosegue, dovrà assumere personale proveniente dall'Enel e dall'ENEA, ed altro di diversa origine; nonostante le ridotte dimensioni del reattore (40 MW) l'avviamento richiede particolari competenze, e si rende comunque opportuno che la successiva gestione sia affidata alla stessa struttura che ha provveduto all'avviamento. Per questo motivo è parso preferibile che la consegna dell'impianto alla nuova società avvenisse dopo il completamento della costruzione e prima dell'avviamento, anzichè dopo il completamento dell'avviamento.

A conclusione della sua esposizione, e facendo riferimento ad un emendamento presentato dal relatore Aliverti nella seduta del 1° agosto, l'ingegner Corbellini precisa che sono sorte incertezze interpretative della legge n. 308 del 1982 circa la possibilità per l'Enel di ricevere i contributi ivi previsti per i progetti di teleriscaldamento: solo grazie a tali contributi diventerebbero economicamente convenienti alcune inziative, quali — in particolare — il teleriscaldamento di Milano.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il senatore Signorino ricorda come più volte si sia avuta l'impressione che gli sembra confermata anche dalla « Commissione Savona ») di un certo disimpegno dell'Enel nei confronti del progetto CIRENE, di cui chiede i motivi; egli chiede inoltre quali potranno essere i costi di gestione dell'impianto.

L'ingegner Corbellini sottolinea il carattere sperimentale e promozionale dell'impianto, precisando che per tale carattere esso

non poteva non interessare l'ENEA più che l'Enel; non si è mai contestato, peraltro, la utilità della realizzazione del progetto in quanto tale. Egli chiarisce quindi che il diverso carattere dell'impianto, che non ha come obiettivo primario la produzione di energia, richiede una diversa organizzazione della sua gestione; quanto ai costi di gestione, è difficile valutarli, ma si può precisare che essa richiederà l'impiego di circa 200 unità di personale.

Il senatore Urbani, dopo aver precisato che i senatori comunisti non sono contrari ad inserire nel disegno di legge n. 664 un emendamento aggiuntivo relativo al teleriscaldamento, afferma che un provvedimento legislativo non è strettamente necessario perchè l'Enel possa costituire una società per azioni.

Egli ribadisce l'esigenza di un chiarimento, da parte del Governo, dell'esatta portata della delibera del CIPE del febbraio 1983, e della sua attuazione.

Il senatore Urbani chiarisce inoltre che l'emendamento comunista al disegno di legge è ispirato dal timore di un prolungamento eccessivo nella realizzazione del progetto, dovuto ad un disimpegno dell'Enel. Egli afferma che la delibera CIPE richiedeva la costituzione di una società per l'esercizio, e non già per l'avviamento dell'impianto: a suo parere, l'Enel non ha motivo di opporsi alla soluzione proposta nel cennato emendamento. Una gestione dell'avviamento da parte dell'Enel non comporta problemi di cui sia impossibile la soluzione; sarebbe grave, invece, una diminuzione della responsabilità di tale ente. Egli pone infine dei quesiti relativi ai costi del progetto.

L'ingegner Corbellini afferma che attualmente l'ENEA è responsabile della realizzazione dell'isola nucleare, sicchè il passaggio dell'intero impianto all'Enel porterebbe alcune complicazioni; l'Enel è comunque responsabile della costruzione, anche con riferimento alle singole macchine. Egli ribadisce quindi il carattere sperimentale dello stesso avviamento, e precisa che un provvedimento legislativo non era probabilmente necessario per consentire la creazione di una società tra Enel ed ENEA, ma solo per consentire l'ingresso nella società stessa di imprese private.

Il senatore Aliverti chiede quali privati debbano entrare nella società, e perchè tale ingresso sia rinviato ad un secondo momento; egli chiede se non sarebbe preferibile un accordo diretto tra i due enti energetici per risolvere, senza la partecipazione dei privati e senza necessità di una legge, i problemi oggi aperti. Egli osserva infine che, per quanto gli risulta, l'ENEA non sarebbe oggi d'accordo sul testo del disegno di legge governativo.

L'ingegner Corbellini precisa che nella costituenda società dovrebbe entrare la NIRA, e che tale partecipazione è utile in primo luogo alle stesse imprese private, che solo così possono acquisire una esperienza in tale campo. La partecipazione dell'ENEA appare necessaria nella fase delle prove nucleari. L'Enel può farsi carico del collaudo delle singole macchine, ma le prove di sistema vanno svolte congiuntamente. L'ingegner Corbellini nega quindi l'esistenza di un dissenso tra Enel e ENEA.

Il senatore Leopizzi auspica che l'impegno dell'ENEL sia proporzionato non tanto all'interesse aziendale nel progetto, ma alla rilevanza che esso può avere per l'intero sistema Italia. L'ingegner Corbellini ribadisce l'impegno dell'ENEL, affermando che la delibera CIPE ha risolto le perplessità che a suo tempo erano emerse.

Il senatore Urbani ribadisce che a suo parere, e in conformità delle indicazioni della « commissione Savona », la costituzione della società tra ENEL e ENEA appare necessaria solo in relazione all'esercizio dell'impianto; egli chiede se non vi sia contraddizione tra le responsabilità che la NIRA assume come fornitore dell'impianto, e la sua partecipazione alla costituenda società. L'ingegner Corbellini precisa che tale contraddizione non sussiste, in quanto l'ingresso della NIRA nella società è (come già è stato ricordato) previsto per una fase successiva a quella del collaudo.

Il presidente Rebecchini ringrazia l'ingegner Corbellini e i suoi collaboratori e li congeda; vengono introdotti il professor Um-

berto Colombo, presidente dell'ENEA, ed i suoi collaboratori.

Il professor Colombo ricorda che l'impianto sopra accennato, la cui potenza è limitata, ha un notevole significato in quanto realizzazione autonoma della tecnologia italiana. La sua progettazione risale agli anni '60, quando in molti paesi si andavano cercando soluzioni tecniche originali: è noto peraltro che successivamente il progetto CIRENE si è rivelato privo di reali prospettive commerciali, se non con riferimento all'interesse che alcuni paesi di recente industrializzazione possono avere per la realizzazione di impianti nucleari di dimensioni ridotte. È comunque importante che l'Italia non segua, in questo campo, il sistema dell'acquisto di impianti « chiavi in mano », seguito da altri paesi e che da noi ha portato, ad esempio, ai disastri dell'industria chimica.

La produzione di energia da parte del reattore CIRENE potrebbe raggiungere, in teoria, i 200 miliardi di Kwh all'anno; dati i criteri con cui esso sarà gestito, in relazione al suo carattere sperimentale, la produzione sarà forse di 100 miliardi di Kwh all'anno, con un ricavo di circa 4 miliardi di lire, a fronte di un costo di gestione di circa 12 miliardi. In tale gestione, peraltro, l'ENEL potrà acquisire esperienze preziose.

Il professor Colombo sottolinea i vantaggi connessi al coinvolgimento, nella fase di avviamento, delle strutture che dovranno poi gestire l'impianto; la società, egli afferma, non è necessaria per lo svolgimento delle « prove di unità », relative ai singoli componenti, ma lo è nella fase delle « prove di sistema » (quali lo spegnimento del reattore, la movimentazione del combustibile ed altre), che dovrebbero avere inizio nel gennaio 1986. Il professor Colombo ricorda infine che le prove di combustibile e nucleari richiedono atti autorizzativi della DISP, sicchè è preferibile che tali atti autorizzativi abbiano per destinatario lo stesso soggetto che dovrà poi gestire l'impianto. Egli precisa infine che è possibile mantenere i tempi ed i costi a suo tempo previsti; a questo proposito fornisce (con l'assenso del sottosegretario Orsini) una documentazione predisposta per il Ministero dell'industria.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore Signorino ricorda che la « commissione Savona » aveva ritenuto necessaria la presentazione di un programma di esercizio; chiede chiarimenti in ordine ai costi di gestione (da lui valutati diversamente), ai contratti con l'estero (previsti dalla « commissione Savona »); al costo a chiudere del progetto ed alla valutazione che i responsabili dell'ENEA danno dell'atteggiamento dell'Enel, che a molti è parso di disaffezione, se non di disimpegno, circa la realizzazione del progetto CIRENE.

Il professor Colombo precisa che un programma di esercizio è stato predisposto, ma non formalmente presentato, dal momento che l'indicazione della « commissione Savona » non era poi stata fatta propria dal CIPE; specifica come si sia giunti alla previsione di un costo di gestione di 12 miliardi annui. Egli precisa che il disavanzo di gestione trova una contropartita in commesse, di cui profitteranno soprattuto i due enti energetici. Dopo aver precisato che l'ingresso della NIRA nella società sarà successivo alla definizione di ogni eventuale contenzioso relativo alle forniture da essa effettuate, egli afferma che, sulla base della legge istitutiva dell'Enel, un provvedimento legislativo si sarebbe reso necessario anche per costituire una società tra Enel e ENEA.

Il senatore Urbani osserva che l'ingegner Corbellini aveva espresso una opinione diversa: precisazioni sulla normativa vigente sono offerte dal dottor Pistella.

Il professor Colombo afferma che il modo migliore di responsabilizzare l'ENEL in ordine al progetto CIRENE è appunto quello di inserirlo nella costituenda società. Egli fornisce inoltre chiarimenti circa i pagamenti che dovranno essere effettuati alla NIRA; il dottor Pistella a sua volta fornisce informazioni circa i contratti internazionali (con la Romania e l'Argentina) che possono essere collegati alle esperienze acquisite dall'Italia nel settore dei reattori ad acqua pesante.

Il senatore Urbani precisa le posizioni del Gruppo comunista, con particolare riferimento all'attuazione della delibera CIPE. Il problema, egli afferma, non è se costituire una società, ma quando farla entrare in funzione. Ci si può chiedere se la formula del disegno di legge non incentivi il disimpegno dell'ENEL (che non ha ancora costituito l'organismo che dovrebbe gestire l'avviamento del reattore), e se non sarebbe preferibile una proroga nel tempo dell'assetto organizzativo attuale. A suo giudizio, sarebbe meglio che il collaudo avvenisse tenendo ferme le rispettive responsabilità dei due Enti energetici, eventualmente costituendo nel contempo la società, ma impiegandone il personale senza attribuire ad essa alcuna responsabilità. Egli ricorda come questo punto di vista sia stato sostituito negli ambienti dell'ENEA. Inoltre, egli manifesta dei dubbi in ordine al ruolo della NIRA.

L'ingegner Naschi ricorda come le competenze relative al CIRENE siano oggi presenti soprattutto nella NIRA, sicchè l'associazione di essa alla gestione dell'avviamento e dell'impianto appare tanto più opportuna. Il professor Colombo a sua volta sottolinea come la DISP debba valutare anche l'idoneità della struttura che dovrà gestire l'impianto, valutazione che può aver luogo con riferimento alla nuova società, meglio che con riferimento all'ENEL. Egli fornisce inoltre chiarimenti circa il ruolo della NIRA.

Il senatore Aliverti chiede che sia chiarito se esistono contrasti di valutazione tra l'ENEA e l'ENEL in ordine al passaggio alla nuova società del nullaosta di costruzione, e chiede se esista già uno schema di statuto della società stessa.

Il dottor Pistella precisa che dello statuto esistono solo bozze provvisorie, che non rappresentano la volontà delle parti; ricorda che un passaggio di consegne sarebbe comunque necessario, dal momento che l'organizzazione interna dell'ENEL richiederebbe comunque il passaggio dell'impianto dalla Divisione costruzioni alla Divisione produzione.

Bisogna, egli prosegue, individuare un responsabile dell'impianto: può trattarsi dell'ENEL, che nella fase di avviamento potrebbe servirsi della società come supporto, o della società stessa, che potrebbe a sua volta servirsi come supporto della struttura dell'ENEL. La scelta del disegno di legge è nel secondo senso: è la soluzione più semplice, anche se va detto che entrambe le soluzioni prospettate sono plausibili. Il dottor Pistella conclude segnalando il pericolo che, in attesa di una decisione, si diffonda un atteggiamento di attendismo.

Egli precisa infine che il testo del disegno di legge governativo consente di collocare il passaggio dell'impianto alla nuova società in momenti diversi (dopo la valutazione di idoneità del nuovo titolare della licenza, o anche in una fase successiva, di cui indica i limiti).

Il professor Colombo chiarisce che il nullaosta del cui trasferimento si discute è il nullaosta alla costruzione: il nullaosta all'esercizio riguarda comunque una fase successiva.

Il senatore Baiardi sottolinea l'importanza di questa vicenda, nella prospettiva di uno sviluppo dell'innovazione tecnologica in Italia; si associano, con ulteriori considerazioni nello stesso senso, il professor Colombo e il presidente Rebecchini.

Il senatore Urbani afferma che una costruttiva dialettica parlamentare non può essere considerata come causa di un atteggiamento attendistico; afferma che le audizioni svolte sembrano confermare i suoi timori, in ordine all'atteggiamento dell'ENEL.

Il dottor Pistella sottolinea quindi come sia necessario costituire una distinta persona giuridica, per attribuirle la titolarità delle licenze di costruzione e di esercizio; nei confronti della DISP, egli ricorda, ci deve essere un unico interlocutore che attualmente è l'ENEL. Il professor Colombo ribadisce che tra ENEA e ENEL esiste, su tutte tali questioni, un sostanziale consenso.

Il presidente Rebecchini dichiara conclusa, con l'audizione, la procedura informativa, e congeda il professor Colombo e i suoi collaboratori.

IN SEDE DELIBERANTE

« Costruzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE » (664)
(Rinvio del seguito della discussione)

Il relatore Aliverti chiede che il seguito della discussione (sospesa il 1° agosto scorso) sia rinviato alla prossima seduta, per consentire alle forze politiche di riflettere sui risultati delle audizioni testè svolte, e di prendere i necessari contatti. Il presidente Rebecchini ritiene a sua volta utile il rinvio, con l'auspicio che nel corso della prossima settimana la discussione possa concludersi.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

90ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
REBECCHINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Orsini.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE DELIBERANTE

« Misure di integrazione alla legge 31 maggio 1984, n. 193, per il settore del rottame » (921)
(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore Fontana.

Sottolineate le difficoltà in cui versa il settore elettrosiderurgico, in seguito alla rilevante crescita del prezzo del rottame, sua principale materia prima, egli esprime perplessità sugli indirizzi adottati dai competenti organi della Comunità europea, i quali non hanno ostacolato in alcun modo — egli ricorda — le oscillazioni verso l'alto del costo di detto bene.

L'esigenza di assicurare effettivi margini di competitività al settore elettrosiderurgico dà ragione — prosegue il relatore — dell'opportunità di concedere un contributo sui costi di trasporto, in ragione di 50 lire per chilogrammo di rottame importato da paesi terzi, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del disegno di legge.

Messa in luce la natura prettamente congiunturale del provvedimento, il relatore Fontana illustra successivamente il parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee e, conclusivamente, auspica una tempestiva definizione del testo in oggetto. Coglie altresì l'occasione per sollecitare la trasmissione, da parte del Governo, di elementi informativi sullo stato di attuazione della legge n. 46 del 1982 e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 20.

Si apre il dibattito.

Il senatore Margheri riconosce la delicatezza della materia e l'esigenza di approfondire sollecitamente le questioni ad essa sottese; sottolinea al contempo che tale valutazione non sminuisce affatto la necessità di alcuni chiarimenti di fondo.

Egli si sofferma sulla trattativa condotta dal Governo italiano in sede comunitaria, ponendo in evidenza l'essenzialità di adeguate informazioni sulle stesse, anche per valutare se non siano stati commessi alcuni errori nella impostazione delle questioni afferenti alla elettrosiderurgia. A tal fine, è indispensabile, prosegue il senatore Margheri, procedere all'audizione sia del Ministro dell'industria, sia del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, grazie ai quali potrà essere acquisito un quadro informativo, anche per quanto attiene allo stato di attuazione delle leggi n. 46 del 1982 e n. 193 del 1984.

Il senatore Margheri prosegue il suo intervento sottolineando che il complesso delle informazioni richieste consentirà al Parlamento una più approfondita valutazione del testo in esame, senza che ciò comporti eccessivo ritardo per la prosecuzione della discussione; va comunque esclusa qualsiasi affrettata deliberazione, sotto la spinta di pressioni dei gruppi interessati, che andrebbe a

scapito — egli conclude — di un adeguato vaglio delle esigenze del settore.

Il senatore Petrilli pone quindi in luce la rilevanza assunta dalla elettrosiderurgia nel sistema italiano e i conflitti di interesse che ne derivano nei rapporti con gli altri paesi della Comunità economica europea.

Sottolineato poi che il provvedimento non lede i princìpi posti dai trattati istitutivi della CEE, egli fa presente che la pur condivisibile richiesta di una verifica di ordine generale sulle prospettive e i problemi del settore non deve comportare alcuna dilazione; auspica quindi la sollecita approvazione del disegno di legge, di cui sottolinea l'urgenza.

Favorevole alla definizione in tempi brevi del provvedimento si dichiara anche il senatore Fiocchi.

Il senatore Consoli insiste sulla richiesta, già avanzata dal senatore Margheri, di un approfondimento di alcune tematiche sottese al testo in oggetto, rilevando, fra l'altro, che occorre impostare congruamente la politica degli approvvigionamenti, ben lungi dall'essere impostata in termini duraturi dal disegno di legge n. 921.

Ad avviso del senatore Aliverti, la limitatezza del contenuto del provvedimento rispetto alla tematica di ordine generale dianzi richiamata e la necessità di definire lo stesso con tempestività consigliano una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare.

Sul carattere congiunturale proprio del disegno di legge e sulle attuali situazioni in cui versa il settore si sofferma quindi il senatore Leopizzi.

Il senatore Urbani ricorda poi che la corresponsione del contributo alle imprese, prevista dalla proposta in esame, si riconnette al mancato controllo, da parte dei competenti organismi della Comunità, del *trend* dei prezzi: ciò premesso, egli ritiene indispensabile acquisire adeguate precisazioni sulla posizione assunta in merito dall'Esecutivo, mettendo quindi in luce i rischi connessi alla erogazione di contributi indifferenziati ad un settore in corso di ristrutturazione.

Il senatore Romei Roberto fa poi presente che la situazione di emergenza sottostante all'adozione del provvedimento riveste carattere oggettivo ed esprime quindi vivo allarme per gli effetti conseguenti alla eventuale mancata adozione delle misure ivi contemplate, per quanto attiene la stessa prosecuzione delle attività produttive.

Ha la parola il presidente Rebecchini il quale analizza preliminarmente la *ratio* del provvedimento, la cui efficacia — egli ricorda — è temporalmente delimitata; il Presidente richiama poi brevemente i delicatissimi problemi in cui versa il settore della elettrosiderurgia, la cui rilevanza in seno al complesso delle attività siderurgiche italiane è assai significativa.

In tale contesto — egli prosegue — la legittima prospettazione di esigenze da parte dei gruppi interessati non deve tuttavia tramutarsi in indebite pressioni sui lavori delle Camere, alle quali è demandata una equilibrata ponderazione degli interessi in gioco.

Espresso vivo apprezzamento per il parere della Giunta per gli affari europei, il Presidente rileva che la prospettata acquisizione di elementi informativi non deve in alcun modo ritardare l'*iter* del provvedimento; propone pertanto che entro le sedute previste per la prossima settimana abbia luogo l'audizione dei Ministri dell'industria e del coordinamento delle politiche comunitarie, passando quindi immediatamente al seguito della discussione di merito, con l'intesa di non trattare alcun altro argomento, prima che sia definito il testo in parola.

Sulle proposte formulate dal Presidente circa l'ulteriore corso dei lavori hanno la parola i senatori Margheri, Aliverti e Urbani: la Commissione conviene infine sulle proposte stesse.

Interviene poi il sottosegretario Orsini il quale dà ragione delle finalità assolte dal provvedimento, esprimendo il proprio personale rammarico per la mancata soluzione del problema in sede comunitaria. A tal ri-

guardo, egli tiene a sottolineare la difficoltà e la complessità delle trattative svoltesi presso gli organi della Comunità, ponendo in evidenza l'impegno e la fermezza del Governo italiano nell'impostare i problemi dell'elettrosiderurgia.

Dà poi conto brevemente dello stato di attuazione della legge n. 193 del 1984, affrontando alcune questioni concernenti la ristrutturazione dell'impianto di Cornigliano: a tal proposito egli afferma che il processo di razionalizzazione intrapreso non è significativamente influenzato dalle misure previste nel disegno di legge n. 921.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,35.

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOMPIANI

Interviene il Ministro della sanità Degan ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero De Lorenzo.

La seduta ha inizio alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

« Determinazione delle priorità del piano sanitario nazionale per il triennio 1984-1986 e altre disposizioni in materia sanitaria » (195-quater) stralcio degli articoli 22, 24, 27, 30 e 31 del testo del Governo, e dell'articolo 24 del testo della 5ª Commissione, del disegno di legge n. 195, deliberato dall'Assemblea della seduta antimeridiana del 24 novembre 1983

« Norme transitorie in materia di strutture ospedaliere » (256-bis) stralcio dell'articolo 10-*bis* di cui all'articolo unico del disegno di legge numero 256 deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 4 novembre 1983

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso il 27 settembre.

Ha la parola il ministro Degan. Egli esprime innanzitutto apprezzamento per il lavoro finora svolto dalla Commissione in sede di esame dei provvedimenti concernenti il Piano sanitario nazionale la cui approvazione costituisce un adempimento essenziale al fine di pervenire ad un equo equilibrio territoriale, previsto tra gli obiettivi della riforma sanitaria, e per portare avanti globalmente una politica sanitaria efficente e garantista ad un tempo. Del resto la necessità di impostare una politica di riequilibrio è ulteriormente testimoniata dai dati contabili sulla spesa relativamente al periodo 1982-1983, raccolti recentemente dal Servizio della programmazione sanitaria, sulla base dei rendiconti delle singole USL, e pubblicati in documento che egli consegna alla presidenza della Commissione. I dati riguardano sia la spesa *pro capite* regione per regione, sia la spesa per grandi comparti.

Da tale documentazione emerge la necessità di indicare comunque nel Piano sanitario nazionale, indipendentemente dalla collocazione (se nella parte normativa o nella parte propositiva), precisi parametri di riferimento che stimolino il riequilibrio, per la cui realizzazione la programmazione rimane l'unico strumento disponibile. Essa è anche indispensabile per contenere o annullare la forbice progressivamente divaricatasi tra il *trend* di spesa sanitaria e quella generale. In proposito ricorda che il Governo ha già presentato emendamenti ai disegni di legge in titolo, ha fatto pervenire alla Commissione un rapporto sugli *standards* e quanto prima farà acquisire alla stessa la parte propositiva del piano, rimanendo poi alla valutazione della Commissione la più opportuna collocazione dei parametri di riferimento indispensabili per governare la spesa oltre che gli aspetti sanitari del servizio.

Con riferimento poi alle tematiche fondamentali indicate dal relatore, ritiene corretto, nell'ambito del rapporto ospedale-territorio, definire con precisione la configurazione dei distretti, anche se gli sembra eccessivo istituire una rigida correlazione tra la ristrutturazione degli ospedali e la attivazione dei distretti. Pertanto già nel disegno di legge finanziaria per il 1985 sono state introdotte disposizioni concernenti la rete ospedaliera, data la priorità che riveste tale problema. In ogni caso, egli dice, nell'ambito delle strutture ospedaliere va avviata in via sperimentale la costituzione del dipartimento che, eliminando le attuali rigidezze, consentirebbe di promuovere posi-

tivi processi di interdisciplinarità e di mobilità che è ormai considerata un fattore di evoluzione del sistema produttivo del Paese.

A suo avviso occorre poi approfondire la tematica relativa al tempo pieno ed a quello definito, cui è da collegare la questione riguardante le incompatibilità, su cui si devono certamente fare dei passi avanti, senza peraltro creare rotture tra strutture ospedaliere e strutture convenzionate, individuando meccanismi che adeguino più rigorosamente il rapporto di lavoro all'utilità da un punto di vista organizzativo, onde evitare sperperi di produttività.

Quanto al problema del rapporto tra le strutture sanitarie pubbliche e quelle private, il ministro Degan, pur riconoscendo le difficoltà che incontra il tentativo di dare un'indicazione generalizzata, data la situazione molto diversificata esistente nelle varie zone del paese, ritiene utile prendere in considerazione il settore privato nell'ambito della programmazione, secondo una impostazione che privilegi la produttività. È opportuno, comunque, non assumere pregiudizialmente un atteggiamento ideologico che tenda ad emarginare le strutture private che — una volta eliminati pericolosi intrecci, eccessi di spesa ed eventuali collusioni, di cui ci si è talvolta lamentati — possono e devono essere utilizzati al meglio.

Infine, il rappresentante del Governo pone l'accento sulla necessità di individuare le priorità delle prestazioni da fornire all'utenza, altrimenti si farà strada l'idea di un servizio in funzione del reddito dei cittadini.

Conclude auspicando, con riferimento all'esame del piano, una stretta collaborazione tra il Governo e la Commissione, finora peraltro realizzatasi, onde arrivare al più presto alla conclusione dell'*iter*.

Il presidente Bompiani ringrazia il ministro Degan per i chiarimenti forniti e, dichiarata conclusa la discussione generale, propone la costituzione di una sottocommissione che abbia l'incarico di predisporre un testo unitario. Conviene la Commissione ed il presidente Bompiani invita i Gruppi a designare il proprio rappresentante nell'ambito di tale sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico** » (408), d'iniziativa dei senatori Bompiani ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

« **Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico** » (418) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

Riferisce alla Commissione il senatore Condorelli.

Egli ritiene inanzitutto opportuno fare il punto sullo « stato dell'arte » sui trapianti d'organo nel nostro Paese rispetto alle altre nazioni e le possibili cause dell'insufficiente resa della legge n. 644 del 1975 le cui disposizioni appunto, si intendono modificare con i provvedimenti in titolo. Fornisce, quindi, dati precisi sul numero dei dializzati in Italia e sull'entità dei trapianti di rene, considerata insufficiente rispetto alla domanda, nonchè sulle attività di trapianto, concentrata quasi esclusivamente nell'Italia settentrionale.

Riassume poi le cause della insufficiente resa della citata legge n. 644 attualmente vigente, fra le quali indica il problema del consenso, il potere di opposizione dei familiari del donatore, la scarsa o inesistente educazione sanitaria, le complessità delle autorizzazioni per i luoghi di prelievo e di trapianto, la disincentivazione della classe sanitaria, la eccessiva durata del periodo richiesto per l'accertamento della morte cerebrale, la segnalazione non adeguatamente tempestiva della disponibilità dei donatori, la complessità dei collegi medici per l'accertamento della morte, la onerosità del lavoro richiesto dalla attività di prelievo e di trapianto disgiunta da adeguati incentivi di ordine economico, le inadempienze circa l'attuazione di alcuni punti importanti della normativa vigente sui trapianti d'organo.

Passando ad analizzare i disegni di legge in titolo, il relatore Condorelli fa presente

che gli aspetti più importanti riguardano il meccanismo del consenso alla donazione degli organi dopo la morte e le modalità di accertamento della morte per arresto cardiocircolatorio e della morte cerebrale.

Per il problema del consenso il relatore Condorelli rileva come dal 1957 alla normativa vigente si sia passati da una posizione che, privilegiando la volontà privata rispetto alle istanze pubblico-collettive, proiettava la personalità del soggetto oltre la morte ed escludeva ogni possibile utilizzazione del cadavere senza il consenso preventivo ed esplicito dell'avente diritto, alla posizione attuale, più liberale, la quale, in funzione di ragioni di interesse generale di solidarietà sociale, tende a limitare la portata del consenso esplicito.

Tuttavia, rispetto alla attuale normativa, le proposte in esame non compiono un avanzamento sostanziale. È stato conservato il principio del consenso presunto in assenza di contraria disposizione in vita sicuramente accertabile, e nel contempo è stato ridotto il ruolo dell'intervento dei familiari a quello di testimoni della volontà del defunto chiaramente espressa in vita. Quest'ultima norma attenua notevolmente il meccanismo del consenso presunto perchè lascia ai congiunti ugualmente un potere di disposizione con il solo onere della assunzione di una responsabilità morale (e non penale) del loro comportamento.

Il senatore Condorelli si ritiene tuttavia convinto che l'attuale modo di sentire della società non consenta di proporre norme che spingono verso una più ampia utilizzazione pubblica dei cadaveri con un consenso presunto in assenza di esplicito dissenso senza possibilità di intervento dei familiari. Il coinvolgimento dei familiari all'atto della donazione attraverso la loro partecipazione al meccanismo del consenso è quindi ancora quanto mai opportuno specie per motivi culturali e psicologici.

D'altra parte, la « nazionalizzazione » dei cadaveri imposta in un contesto sociale ancora non adeguatamente recettivo potrebbe comportare effetti più negativi che positivi: la donazione degli organi, anzichè una delle più alte forme di solidarietà ed un motivo di educazione civica, rischierebbe di divenire soltanto una delle tante spinte all'appetizione edonistica cui la società è continuamente sollecitata. Sorgerebbe una grave e mortificante diffidenza dei cittadini verso il ricovero in strutture sanitarie, soprattutto pubbliche, nel timore che ad un certo momento dell'evoluzione della malattia essi siano considerati più come probabili donatori di organi che come pazienti da salvare ad ogni costo. Inavvertitamente ma progressivamente, potrebbe attenuarsi nella società e quindi anche nel mondo sanitario il rispetto al diritto alla vita del donatore che deve essere invece strenuamente difeso.

Un mutamento del modo di sentire della società in merito alla donazione degli organi dopo la morte, che ridurrebbe notevolmente il potere di disposizione dei congiunti, potrebbe essere raggiunto, secondo il relatore, attraverso l'obbligo di inserimento nei documenti di identità di uno spazio riservato alla indicazione facoltativa della propria volontà positiva o negativa ai fini di trapianto; in alternativa o in aggiunta, dovrebbe essere diffusa, similmente a quanto avviene negli USA a cura dell'autorità sanitaria o delle associazioni di volontariato riconosciute dal Ministero della sanità, una « tessera del donatore » (del resto raccomandata anche dal Parlamento europeo), in cui ciascuno possa esprimere liberamente, con l'avallo di due testimoni, la propria volontà a donare singole parti del proprio corpo a scopo di trapianto o l'intero corpo per esigenze didattiche e scientifiche.

In merito all'accertamento della morte, prosegue il relatore Condorelli, i disegni di legge in esame introducono sostanziali novità rispetto alla normativa vigente.

Per l'accertamento della morte da arresto cardiocircolatorio si richiede il rilievo continuo di un elettrocardiogramma « piatto » per venti minuti da parte di un collegio di tre medici di cui uno specialista in cardiologia. Vengono abrogate due norme vigenti sull'accertamento di assenza di respirazione spontanea dopo sospensione per due minuti di quella artificale e sull'accertamento di assenza di attività elettrica cerebrale sponta-

nea e provocata. In realtà questi due ultimi accertamenti sono superflui per la diagnosi di morte da arresto cardiocircolatorio; è ormai nozione sicuramente incontrovertibile che un elettrocardiogramma « piatto » per venti minuti non soltanto indica che l'arresto cardiaco è definitivo, ma che non sussiste alcuna possibilità remota di ripresa dell'attività cerebrale anche nel caso anch'esso impossibile a verificarsi di un ripristino della funzione cardiaca attraverso la ventilazione artificiale e la elettrostimolazione cardiaca.

Queste modifiche alla normativa vigente dovranno essere introdotte per facilitare il prelievo delle cornee (di cui esiste un elevato fabbisogno) a domicilio del defunto.

Tuttavia, se si vuole raggiungere tale scopo, il relatore è del parere che le norme per l'accertamento della morte da arresto cardiocircolatorio debbano essere ulteriormente semplificate. La composizione del collegio peritale di tre medici è senza dubbio superflua e rappresenta un ostacolo non indifferente al prelievo delle cornee al di fuori dell'ospedale, non essendo agevole convocare entro sei ore dalla morte (tempo massimo entro cui è possibile effettuare il prelievo delle cornee senza che queste risultino danneggiate dall'anossia) al domicilio del defunto, spesso nelle ore notturne, un collegio di tre medici di cui uno specialista in cardiologia. Poichè l'accertamento della morte sulla base dell'esame clinico e della registrazione di un elettrocardiogramma piatto per venti minuti non ha mai dato luogo ad errori, il relatore si dice propenso ad emendamenti che semplifichino l'accertamento della morte da arresto cardiocircolatorio.

Per quanto concerne l'accertamento della morte cerebrale, il relatore Condorelli fa presente che l'attuale normativa offre una assoluta garanzia ai soggetti cerebrolesi in merito ad ogni eventuale lontanissima possibilità di ripresa della vita di relazione: per cui è lecito affermare con certezza che sinora è stato rispettato nel modo più completo il diritto alla vita dei donatori. Anzi, proprio perchè alla luce delle più recenti conquiste scientifiche il criterio dell'accertamento della morte cerebrale per un periodo di 12 ore previsto dalla attuale normativa è superfluo, nei disegni di legge in esame si è opportunamente considerata la possibilità di dimezzare questo tempo di osservazione, portandolo cioè a sei ore, sempre che sia possibile dimostrare con certezza che nel sangue del donatore sono assenti sostanze ipnotiche e depressive del sistema nervoso le quali aggravano il coma cerebrale, mascherando lo stato cerebrale reale. L'opportunità di ridurre a sei ore il tempo di accertamento della morte cerebrale, indicato nel 1977 dalla « American Neurological Association » ed accolto dalla legislazione di alcuni Paesi, è suggerita dalla constatazione che le possibilità di successo del trapianto sono tanto maggiori quanto minore è il tempo intercorrente tra l'inizio delle pratiche di rianimazione che mantengono artificialmente attiva la circolazione del sangue e l'espianto dell'organo.

Passando all'esame delle norme riguardanti le sedi dei prelievi e dei trapianti, il relaotre Condorelli rileva che la nuova normativa prevede uno snellimento delle procedure per l'autorizzazione alle operazioni di espianto e di trapianto. In particolare non è più richiesto, salvo per le case di cura private convenzionate, l'autorizzazione del Ministero della sanità per l'innesto della cornea e di altre parti di cadavere per le quali non siano necessarie indagini di istocompatibilità. Per le operazioni di trapianto di organi parenchimali, possibili solo presso le strutture sanitarie pubbliche, è prevista la autorizzazione del Ministero della sanità, la quale, tuttavia, non ha bisogno di essere rinnovata ogni cinque anni, mentre per le operazioni di prelievo degli stessi, sempre nelle strutture sanitarie pubbliche, non è più prevista l'autorizzaione ministeriale, ma una comunicazione al Ministero della sanità di disponibilità a tali operazioni. L'autorizzazione ministeriale è invece necessaria per le case di cura private e convenzionate, previo accertamento di idoneità tecnica ed igienico-organizzativa.

Per consentire una più adeguata organizzazione territoriale del settore dei trapianti, e rendere più incisivo l'effetto del provve-

dimento che si vuole varare, alcune norme dell'attuale regolamento di attuazione della legge del 1975 riguardanti la struttura e la funzione dei Centri regionali ed interregionali di riferimento, opportunamente aggiornate in rapporto alle modifiche nel frattempo verificatesi con l'entrata in vigore della legge n. 833 del 1978, sono divenuti articoli dei disegni di legge all'esame.

Essi si prefiggono, tra l'altro, di promuovere l'educazione sanitaria nei confronti del problema del trapianto, anche con la finalità di attuare, attraverso questa via, un'educazione civica. Questa direttiva colma una lacuna della legislazione vigente.

Il relatore ritiene che a questo problema debba essere dedicata la massima attenzione da parte dell'Autorità sanitaria perchè solo la crescita della cultura del trapianto consentirà di superare pragmaticamente problemi difficilmente risolvibili in sede legislativa; in particolare, l'educazione sanitaria sarà il mezzo più efficace per fare aumentare la casistica del consenso esplicito alla donazione degli organi dopo la morte.

Rispetto alla normativa vigente, nei provvedimenti in titolo le sanzioni non vengono complessivamente inasprite, ma in taluni casi ridotte ed in altri meglio circostanziate in rapporto alla fattispecie delle norme per la cui violazione non è applicabile nessun'altra sanzione prevista dal nostro codice penale. Sono state abolite le pene detentive (trasformate in pene pecuniarie) per i reati minori inerenti la violazione di alcune norme relative agli espianti, mentre vengono più specificamente individuati i reati relativi alla violazione delle norme concernenti l'accertamento della morte da arresto cardiocircolatario o della morte cerebrale e viene data facoltà alle Regioni di vigilare sull'esecuzione della legge nonchè di irrogare sanzioni pecuniarie a chiunque non ottemperi alle disposizioni della legge senza pregiudizio per l'applicazione di sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato. Permangono le sanzioni generali previste per varie fattispecie di dolo, quali il lucro personale (o promessa di lucro) per commercio di parti di cadavere; l'inosservanza delle procedure previste dalla legge per il prelievo di organi in mancanza di esplicito consenso del donatore.

Una lacuna dei disegni di legge è rappresentata dall'assenza di norme che prevedono incentivi per gli operatori sanitari implicati nel programma dei prelievi e dei trapianti. Il relatore si augura che nel testo legislativo o nel successivo regolamento di esecuzione questa lacuna venga adeguatamente colmata.

A conclusione della relazione il senatore Condorelli esprime il parere che i disegni di legge in esame, opportunamente integrati dal contributo di tutti i commissari, possa costituire certamente uno strumento di avanzamento della politica dei trapianti. È necessario però che la legge non rimanga una mera espressione di volontà del Parlamento e risolva un problema tanto atteso da un numero considerevole di pazienti, costituendo, altresì, una occasione per approfondire o correggere le cause che stanno alla base del divario Nord-Sud della politica dei trapianti, come purtroppo in altri campi della sanità. Il relatore Condorelli è peraltro convinto che tale divario non potrà essere colmato solo con una legge occorrendo soprattutto uno sforzo organizzativo che accomuni la volontà, l'impegno, l'entusiasmo e le energie degli amministratori, dei politici, della classe sanitaria e di tutti i cittadini.

Il Presidente ringrazia il relatore Condorelli e ricorda che il disegno di legge n. 408 ha contenuto identico al testo già approvato all'unanimità dalla Commissione nella passata legislatura. Fa poi presente l'opportunità di una delegificazione di taluni aspetti dalla tematica in questione. Avverte inoltre che sono in corso contatti con la Presidenza della Commissione giustizia, che ha espresso un articolato parere sui disegni di legge in titolo, in vista di una procedura informativa congiunta, da promuovere in tempi brevi, per sentire esperti di settore, prima che la Commissione sanità inizi l'esame degli articoli.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta viene sospesa alle ore 12,10 ed è ripresa alle ore 12,20.

« Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio 1981, n. 34 » (864), d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri, Ventre ed altri, Pujia e Bosco Bruno, Anselmi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione del provvedimento sospesa il 19 settembre.

Il senatore Meriggi fa presente che il provvedimento, approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, sta ormai suscitando vive attese, tanto che sta diventando urgente la sua approvazione. Tuttavia, a suo avviso, occorre preliminarmente chiarire alcuni punti, senza alterare il contenuto generale del provvedimento. Ferme restando le forti riserve sul metodo complessivo adottato, cioè la sanatoria la cui necessità deriva da inerzie governative, egli svolge osservazioni sui singoli articoli.

Dichiara di condividere l'osservazione condizionante sull'articolo 1 espressa nel parere dalla Commissione affari costituzionali; esprime riserve sulla fissazione del limite dei duemila metri di distanza tra farmacie rurali, di cui all'articolo 4, in quanto si possono creare disagi in zone di per sè già disagiate; perplessità nutre anche sulla normativa contenuta nell'articolo 5; infine, con riferimento all'articolo 6, si chiede se oggi siano presenti le condizioni sufficienti per abolire l'idoneità, ritenendo peraltro necessario predisporre norme più rigorose per quanto riguarda il praticantato.

Conclude proponendo l'immediata costituzione di un comitato *ad hoc* incaricato di definire al più presto le opportune integrazioni al provvedimento.

Quindi il senatore Monaco preannuncia che, in sede di votazione, si asterrà, pur riconoscendo che la sanatoria di cui al provvedimento può offrire vantaggi alle popolazioni rurali.

Il senatore Melotto, poi, lamentando la prassi ormai generalizzata di procedere a sanatorie nei più disparati settori, si sofferma sulle cause che hanno reso necessario nella fattispecie il ricorso alla sanatoria, individuandole nel mancato espletamento dei concorsi da parte delle Regioni, spesso per le notevoli difficoltà di reperimento dei componenti le commissioni giudicatrici.

Nel merito del provvedimento, chiede al rappresentante del Governo una attenta riflessione sulla normativa, di cui all'articolo 5, riguardante il potere sostitutivo dello Stato nei confronti di attività amministrative della regione, in modo che sia chiaro che tale principio, se accolto, sia applicato in modo omogeneo in tutte le fattispecie che ne richiederanno l'applicazione. Conviene, infine, con la proposta del senatore Meriggi circa la costituzione di una sottocommissione *ad hoc*.

Il senatore Biagio Pinto, in coerenza con la sua posizione di sempre, si dichiara contrario alla sanatoria contenuta nel provvedimento, che fa aumentare i privilegi di una categoria già di per sè privilegiata, a danno, ancora una volta, di coloro che non sono occupati.

La senatrice Jervolino Russo, nel ringraziare la relatrice per la distinzione richiamata nella relazione, tra norme di sanatoria e norme generali, entrambe presenti nel provvedimento, si sofferma sull'articolo 5. In proposito ritiene che la normativa ivi contenuta non espropri competenze regionali, essendo perfettamente conforme al dettato costituzionale, tanto che la Commissione affari costituzionali non ha mosso nel merito alcun rilievo. Del resto, ella dice, il principio del potere statale sostitutivo è stato già affermato dalla legge finanziaria per il 1984. Nel chiedere poi chiarimenti sull'articolo 1 si domanda, con riferimento all'articolo 6, se l'anno di pratica, ivi indicato, debitamente certificato, debba decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento o possa essere, più opportunamente, valutata anche la pratica pregressa.

Il senatore Fimognari, quindi, ritenendo ormai anacronistica la distinzione tra farmacie urbane e rurali in quanto essendosi modificate le condizioni di partenza, buona parte delle farmacie rurali realizzano uguali vantaggi e maggiore attività di molte farmacie urbane, chiede che venga riconosciuto anche al farmacista gestore di farmacie ur-

bane in via provvisoria il diritto a conseguire la titolarità della farmacia gestita da almeno cinque anni, proponendo un emendamento in tal senso.

Il senatore Campus si dichiara contrario alle norme che sanciscono una sanatoria la cui aspettativa ha finito per bloccare i concorsi creando ingiustizie e mortificando la professionalità.

Il senatore Sellitti si dichiara disponibile a risolvere la questione al più presto, dicendosi anche favorevole alla costituzione della proposta sottocommissione.

Successivamente, ha la parola il presidente Bompiani.

Condivide il sentimento di preoccupazione espresso in materia di sanatorie che indeboliscono l'immagine e il rendimento del servizio. Si rende conto tuttavia della delicatezza del problema connesso alla interruzione del servizio nel caso di vacanza di posto, ritenendo, peraltro, non sufficienti le prove idoneative che non danno garanzie di qualità. Ritiene necessario un approfondimento della tematica in questione.

Agli oratori intervenuti nella discussione replica quindi la senatrice Colombo Svevo.

Conviene con la proposta di costituzione della sottocommissione nel presupposto che sia emersa l'adesione dei vari gruppi politici alla linea da lei indicata per procedere alle modifiche del provvedimento. Occorre, ella dice, innanzitutto distinguere le norme di carattere generale da quelle che operano una sanatoria, queste ultime da collegare esclusivamente alle farmacie rurali. È necessario, poi, individuare i meccanismi che impediscono il riprodursi del fenomeno che si intende sanare ed approfondire il tema dell'idoneità a livello di norma generale. Più specificatamente ritiene condivisibile la condizione posta nel parere espresso dalla Commisione affari costituzionali sull'articolo 1, sottolineando, altresì, la necessità di verificare se la formulazione contenuta nell'articolo 5 sia la più adeguata, oltre che riflettere sulle previsioni di cui all'articolo 6 per verificare se sia opportuno estendere il requisito della idoneità anche a figure diverse da quella del titolare e se sia sufficiente un anno di praticantato per accedere a benefici previsti nel provvedimento.

Ha quindi la parola il sottosegretario De Lorenzo.

Egli precisa che l'orientamento primitivo del Governo era di operare una sanatoria che riguardasse esclusivamente le farmacie rurali. Il provvedimento è stato poi ampliato in sede di esame da parte della Camera. Dichiara di condividere l'osservazione condizionante espressa nel parere dalla Commissione affari costituzionali sull'articolo 1, e si riserva ulteriore riflessione circa il problema della idoneità, ritenendo, tuttavia, che l'abolizione di tale criterio possa costituire un pericoloso precedente. Quanto al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni, previsto dall'articolo 5, esso non intacca le prerogative regionali e del resto è stato già affermato con la legge finanziaria per il 1984.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Melotto chiede al presidente Bompiani di farsi carico affinchè i resoconti stenografici della seduta odierna siano al più presto pubblicati.

Il presidente Bompiani fornisce assicurazioni in tal senso, facendo tuttavia presente le esigenze organizzative del servizio di stenografia.

La senatrice Rossanda sollecita l'approvazione del disegno di legge n. 712 riguardante il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Sull'argomento si sviluppa un ampio dibattito al quale partecipano il presidente Bompiani (per rilevare l'opportunità — attesa l'intenzione comune di tutti i gruppi politici, di approvare al più presto il provvedimento — di rinviare tale approvazione, in assenza del parere della Commissione bilancio, successivamente alla legge finanziaria per il 1985 in cui è stata prevista la copertura finanziaria del provvedimento in questione); la senatrice Jervolino Russo, che si dichiara dello stesso avviso; di nuovo la senatrice Rossanda che, ritenendo possa tro-

varsi una autonoma copertura indipendentemente dalla legge finanziaria, chiede al presidente Bompiani di sollecitare il parere che la Commissione bilancio deve esprimere in proposito; il senatore Imbriaco, che formula identica richiesta, e nuovamente il presidente Bompiani che fornisce le assicurazioni in tal senso.

Il presidente Bompiani avverte poi che nella prossima settimana occorrerà riprendere l'esame del disegno di legge n. 926, concernente la conversione in legge del decreto-legge n. 528, in quanto probabilmente sarà scritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore Imbriaco apprezza in proposito la disponibilità espressa dal presidente Bompiani, facendo tuttavia presente che la Commissione non deve farsi carico dei ritardi di cui è responsabile il Governo.

Quindi il presidente Bompiani fornisce precisazioni di carattere procedurale circa l'inserimento del provvedimento in questione all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle ore 14.

V COMMISSIONE (Bilancio)

della Camera dei deputati

e

5ª COMMISSIONE (Bilancio)

del Senato

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

2ª Seduta congiunta

Presidenza del Presidente
della V Commissione della Camera

CIRINO POMICINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il consigliere Edmondo Colabucci, segretario generale della Corte dei conti, accompagnato dai consiglieri Vittorio Guccione, Rosario Maresca, Riccardo Bonadonna e Francesco Battini; il dottor Antonio Fazio, Vice direttore generale della Banca d'Italia; il presidente della Regione Lombardia avvocato Giuseppe Guzzetti e l'assessore della Regione Toscana dottor Menotti Galeotti.

La seduta inizia alle ore 9,40.

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 119, TERZO COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, E DELL'ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO, DEI RAPPRESENTANTI DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA BANCA D'ITALIA E DELLE REGIONI SUI CRITERI DI IMPOSTAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE A LEGISLAZIONE VIGENTE

Dopo un breve saluto del presidente Cirino Pomicino, riferiscono alle Commissioni sul tema oggetto dell'audizione i rappresentanti della Corte dei conti, consiglieri Edmondo Colabucci, Vittorio Guccione, Rosario Maresca, Riccardo Bonadonna e Francesco Battini.

Rivolgono domande agli intervenuti i deputati Santini, Macciotta, Crivellini, Bassanini e il senatore Mario Ferrari-Aggradi Presidente della 5ª Commissione del Senato. Rispondono il professore Vittorio Guccione e il consigliere Edmondo Colabucci.

Successivamente le Commissioni riunite ascoltano l'esposizione del professor Antonio Fazio, Vice direttore Generale della Banca d'Italia, che risponde poi alle domande poste dal senatore Scardaccione e dai deputati Peggio e Pellicanò, e dal presidente Cirino Pomicino.

Intervengono, in rappresentanza delle Regioni, il presidente della Regione Lombardia, avvocato Giuseppe Guzzetti e l'assessore della Regione Toscana dottor Menotti Galeotti, che riferiscono alle Commissioni e, successivamente, rispondono alle domande dei deputati Macciotta, Crivellini, Bassanini, Orsini Gianfranco e del presidente Cirino Pomicino.

Il presidente Cirino Pomicino avverte che l'audizione dei rappresentanti dell'ISTAT è rinviata a data da destinarsi.

La seduta termina alle ore 14,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bonifacio e con l'intervento del sottosegretario di Stato per le finanze Susi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

931 — « Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno »: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 6ª Commissione:

923 — « Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria »: *rinvio dell'emissione del parere.*

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Lipari, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

318 — « Istituzione e disciplina dei fondi di investimento immobiliare », d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri: *parere favorevole, con osservazioni, su emendamenti;*

923. — « Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria »: *rinvio dell'emissione del parere.*

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Covi e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

508 — « Assistenza agli spastici. Rinnovo e aumento del contributo all'AIAS », d'iniziativa dei senatori Monaco ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

685 — « Modifiche e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, e della legge 13 maggio 1983, n. 196, recanti concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale », d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri: *rinvio dell'emissione del parere su emendamenti;*

738 — « Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali », d'iniziativa del senatore Saporito: *parere favorevole;*

793 — « Concessione di un contributo annuo all'Associazione italiana ciechi di guerra », d'iniziativa dei senatori Fontana ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

918 — « Assunzione straordinaria di allievi agenti della Polizia di Stato »: *parere favorevole;*

alla 3ª Commissione:

635 — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione Europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con Accordo operativo »: *parere favorevole;*

689 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista per regolare taluni rapporti d'ordine finanziario ed altre questioni pendenti tra i due Stati, firmato a Addis Abeba il 17 ottobre 1982, con Scambio di Lettere in pari data »: *parere favorevole;*

939 — « Finanziamento del seminario di Venezia sulla cooperazione economica, scientifica e culturale nel Mediterraneo nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa (CSCE) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 4ª Commissione:

358 — « Conferimento per meriti eccezionali all'ingegner Luigi Stipa del grado di generale ispettore del Genio aeronautico - ruolo ingegneri », d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri: *rinvio dell'emissione del parere:*

alla 8ª Commissione:

940 — « Modificazione delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni »: *parere favorevole;*

alla 9ª Commissione:

834 — « Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 10ª Commissione:

817 — « Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione », di iniziativa dei deputati Rossi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

921 — « Misure di integrazione alla legge 31 maggio 1984, n. 193, per il settore del rottame »: *parere favorevole;*

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione Valitutti, ha adottato la seguente deliberazione per il seguente disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

936 — « Proroga del periodo di tutela delle opere di Italo Svevo »: *parere favorevole con osservazioni.*

INDUSTRIA (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

931 — « Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante nor-

me urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno »: *rimessione alla Commissione;*

alla 11ª Commissione:

839 — « Misure per il reintegro nelle retribuzioni dei punti di contingenza tagliati con il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 »: *parere contrario.*

IGIENE E SANITA' (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fimognari, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

931 — « Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno »: *parere favorevole;*

alla 9ª Commissione:

834 — « Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti », approvato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla Commissione plenaria.*

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Petrilli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9ª Commissione:

834 — « Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 10ª Commissione:

921 — « Misure di integrazione alla legge 31 maggio 1984, n. 193, per il settore del rottame »: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 12ª Commissione:

809 — « Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali »: *parere favorevole;*

847 — « Formazione dei medici specialisti »: *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta per il Regolamento

Giovedì 4 ottobre 1984, ore 17,30

I. Esame delle proposte di modificazione del Regolamento relative alla procedura di esame del bilancio dello Stato.

II. Organizzazione dei lavori della Giunta in relazione all'esame delle altre proposte di modificazione del Regolamento ad essa deferite.

COMMISSIONI 2ª e 8ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)

(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 4 ottobre 1984, ore 12

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa (932).

BILANCIO (5ª)

Giovedì 4 ottobre 1984, ore 9,30 e 16,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (931).

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 4 ottobre 1984, ore 16,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria (923).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 4 ottobre 1984, ore 15

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- SANTALCO ed altri. — Modifiche all'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato (742).

- Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali (895).

- Provvidenze per l'industria armatoriale (896).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (349-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Commissione parlamentare per le riforme istituzionali

Giovedì 4 ottobre 1984, ore 9,30

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 24